



Ricorso dinanzi al TAR di Palermo proposto da Raffineria di Milazzo S.C.p.A. per l'annullamento della Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18/07/2018 avente ad oggetto "Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia di cui al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE– Approvazione" – Affare legale n.001153/2019
Rapporto per predisposizione memoria difensiva.

PREMESSA

Iter di elaborazione e approvazione del Piano regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia

A partire dagli anni '90, con la direttiva quadro sulla qualità dell'aria ambiente (direttiva 1996/62/CE), la legislazione comunitaria si è posta come obiettivo la progressiva riduzione delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici presenti in aria per tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini. A tal fine, l'attuale normativa in materia di qualità dell'aria, direttiva 2008/50/CE, recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 155/2010, ha fissato valori limite e valori obiettivo di concentrazione degli inquinanti nell'aria, che devono essere rispettati da tutti gli Stati membri entro specifiche date tramite la pianificazione e l'adozione di misure ed interventi di risanamento.

1

La crescente attenzione, nel corso degli ultimi vent'anni, sia a livello internazionale che a livello comunitario al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti nasce sia da esigenze di tutela ambientale che di tutela della salute umana. Numerosi studi hanno evidenziato come l'inquinamento atmosferico sia una delle principali cause di mortalità prematura. Recentemente il report 2018 "*Air quality in Europe*", prodotto dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, mette in evidenza che il numero di morti premature in Europa, attribuibili alle concentrazioni di materiale particolato registrate nel 2015, corrisponda a 422.000 mentre quelle correlate alle concentrazioni di biossido di azoto (NO₂) e di ozono (O₃), rispettivamente, a 79.000 e 17.700.

Al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera, la Direttiva 2016/2284/UE (Direttiva NEC), recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 81/2018, ha fissato a livello comunitario nuovi target di riduzione per biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), ammoniaca (NH₃), composti organici volatili non metanici (COVNM) e materiale particolato PM_{2,5}. La direttiva assegna a ciascuno Stato un obiettivo di riduzione percentuale delle emissioni



di ciascun inquinante al 2020 e al 2030, in riferimento alle emissioni dell'anno base, ossia il 2005. E' attualmente in corso la stesura del *“Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico”* in cui, sulla base degli scenari emissivi al 2020 e al 2030, verranno individuate le misure da attuare per il raggiungimento dei target fissati dalla Direttiva 2016/2284/UE demandando alle Regioni e agli Enti Locali l'attuazione delle misure e delle politiche del programma.

La Direttiva 2008/50/CE dispone all'art. 23 che gli Stati Membri, in caso di superamenti dei valori limite e dei valori obiettivo in aria ambiente, fissati per gli inquinanti individuati dalla suddetta direttiva, *“provvedono a predisporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV”*. Tale disposizione è stata recepita nel nostro ordinamento all'art. 9 del D.Lgs. 155/2010 che delega alle Regioni e alle Province autonome l'onere della predisposizione dei Piani, previa zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del suddetto decreto.

La Regione Siciliana con l'entrata in vigore del D.Lgs. 155/2010 ha dovuto conformarsi agli obblighi della Direttiva 2008/50/CE e dello stesso decreto legislativo per quanto riguarda la zonizzazione e classificazione del territorio regionale, l'individuazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria e l'aggiornamento dell'inventario delle emissioni, atti necessari ad una corretta valutazione della qualità dell'aria e delle sorgenti emmissive e propedeutici all'elaborazione del Piano di tutela della qualità dell'aria, ai sensi dell'art. 23 della Direttiva 2008/50/CE e dell'art. 9 del D.Lgs.155/2010. In particolare, sono stati adottati gli aggiornamenti degli atti elaborati ai sensi della normativa previgente, quali:

- Progetto di *“Zonizzazione e classificazione del territorio della Regione Sicilia”* adottato con Decreto Assessoriale 97/GAB del 25/06/2012 che aggiorna la zonizzazione e la classificazione del territorio regionale in base ai criteri fissati dall'art. 4 Direttiva 2008/50/CE e degli artt. 3 e 4 e dell'Allegato II del D.Lgs. 155/2010 (Allegato 1);
- *“Progetto di razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell'aria in Sicilia e relativo Programma di Valutazione”* approvato dal Dipartimento Regionale Ambiente con D.D.G. n. 449 del 10/06/2014, a seguito del visto di conformità da parte del MATTM di cui alla nota prot. DVA 2014-0012582 del 02/05/2014 e successiva



revisione approvata con D.D.G. n. 738 del 06/09/2019, che individua i punti di campionamento della rete regionale di monitoraggio per la qualità dell'aria ai sensi degli artt. 5-11 e degli Allegati III-VI e VIII-IX della Direttiva 2008/50/CE e degli artt. 5-8 e degli Allegati III-VI e VIII-IX del D.Lgs. 155/2010 (Allegato 2);

- “*Aggiornamento dell’Inventario delle Emissioni anni 2012, 2007 e 2005*”, elaborato da ARPA Sicilia, in conformità all’art. 9 della Direttiva 2008/50/CE e all’art.22 e Appendice V del D.Lgs. 155/2010, pubblicato nell’agosto 2015 (Allegato 3).

Nel corso degli anni, dall’entrata in vigore del D.Lgs. 155/2010, erano stati registrati dalle stazioni fisse della rete regionale di monitoraggio, appartenenti al Programma di Valutazione, dei superamenti¹ del:

- valore limite per la protezione della salute umana per ossidi di azoto negli Agglomerati di Palermo e Catania e nella Zona Aree Industriali;
- valore limite per la protezione della salute umana per il particolato fine PM10 negli Agglomerati di Palermo e nella Zona Aree Industriali;
- valore obiettivo sia per la protezione della salute umana che della vegetazione per l’ozono nella zona Altro e nella zona Aree Industriali;
- valore obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana per l’ozono in tutte le zone/agglomerati;
- soglia d’allarme e soglia di informazione per l’ozono nella zona Aree Industriali.

Considerato che la Regione Siciliana non disponeva di uno strumento di pianificazione in materia di qualità dell’aria, l’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente con nota prot. n. 780 del 12/02/2015 (Allegato 5) e con Decreto dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 78/Gab. del 23/02/2016, modificato con successivi D.A n. 208/Gab del 17/05/2016 e D.A. n. 456 del 30/12/2016 (Allegato 6), ha nominato il dott. Francesco Licata di Baucina, allora Direttore di ARPA Sicilia, Commissario *ad acta* per la redazione del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell’Aria.

¹ Capitolo 2 - Piano Regionale di Tutela della Qualità dell’Aria in Sicilia (Allegato 4)



Si ricorda che la mancata adozione di misure di contrasto per i superamenti dei valori limite delle concentrazioni di PM10 e NO₂ in aria ambiente ha portato all'apertura di due procedure di infrazione da parte della Commissione Europea verso lo stato italiano individuando le Regioni in cui tali superamenti sono stati riscontrati, tra cui anche la Regione Siciliana alla quale è stato contestato di non aver adottato il Piano di tutela della qualità dell'aria previsto dall'art. 23 della Direttiva 2008/50/CE.

In particolare, le procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria conclusesi entrambe con la presentazione di un ricorso presso la Corte di Giustizia Europea, che riguardano la Regione Siciliana, sono:

- procedura d'infrazione n. 2015/2043 per il mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto (NO₂) conclusasi recentemente (agosto 2019) con il deferimento dello Stato italiano da parte della Commissione Europea presso la Corte di Giustizia Europea (causa C-573/2019);
- procedura d'infrazione n. 2014/2147 per il mancato rispetto dei valori limite per il particolato PM10 conclusasi nel 2018 con il deferimento dello Stato italiano da parte della Commissione Europea presso la Corte di Giustizia Europea (causa C-644/2018).

4

Il Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria in Sicilia (di seguito denominato Piano) (Allegato 4), redatto nel corso del 2016 dal suddetto Commissario *ad acta* con il supporto tecnico di ARPA Sicilia, è conforme a quanto previsto all'art.9 e dell'Appendice IV del D.Lgs. 155/2010, all'art. 23 della direttiva 2008/50/CE e alle Linee Guida per la redazione dei Piani di QA approvate il 29/11/2016 dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Il Piano è stato preliminarmente apprezzato con Deliberazione di Giunta n. 77 il 23 febbraio 2017 (Allegato 7) e, dopo aver concluso la procedura di VAS giusto D.A. n. 255/GAB del 16/07/2018 (Allegato 8), approvato con Deliberazione di Giunta n. 268 del 18/07/2018 (Allegato 9).

Il Piano si basa sui dati di monitoraggio disponibili al momento dell'elaborazione (2015), sull'analisi dei trend nel periodo 2012-2015, sull'ultimo aggiornamento dell'Inventario Regionale delle Emissioni effettuato nel 2015 usando i dati riferiti all'anno 2012, che, per quanto riguarda le emissioni puntuali, sono stati forniti dalle stesse aziende, sulle elaborazioni modellistiche basate sui dati del suddetto Inventario e sulle proiezioni degli scenari futuri in assenza e in presenza del Piano



usando il modello di diffusione e trasformazione degli inquinanti in atmosfera riconosciuto a livello internazionale CHIMERE e il modello meteorologico MM5. Le elaborazioni modellistiche sono state validate con l'indice MER così come indicato nel D.Lgs. 155/2010 e risultano coerenti con i dati delle stazioni fisse di monitoraggio.

In particolare, il Piano ha individuato 25 misure (*cfr.* tabella 154 del Piano di seguito riportata) che incideranno su tutti i settori individuati come significativi in termini di emissioni annue nelle aree dove si sono registrati superamenti dei valori limite/valori obiettivo (traffico veicolare, porti, attività industriali, agricoltura, riscaldamento domestico, energia, incendi, rifiuti ecc.) affinché la qualità dell'aria nelle zone dove sono stati registrati superamenti e sull'intero territorio regionale possa nei prossimi anni essere conforme ai valori limite e ai valori obiettivo previsti nel D.Lgs. 155/2010 e ss.mm.ii..

Tabella 154: Sintesi misure di Piano con individuazione dei responsabili ed un'indicazione preliminare dei costi

Codifica	Misura	Responsabile della misura
M1	Riduzione del volume del traffico veicolare nei comuni di Palermo, Catania, Messina e Siracusa del 40% al 2022 e 60% al 2027.	Comuni di Palermo, Catania, Messina e Siracusa. Gli interventi sul traffico urbano per loro definizione richiedono una progettazione di dimensione comunale e dunque si ritiene necessario attivare azioni di pianificazione che diano attuazione agli obiettivi di riduzione del traffico indicati nello scenario di piano e ne valutino i costi.
M2	Applicazione dei limiti inferiori delle BAT al 2027 nel riesame delle AIA sulle seguenti categorie di sorgenti puntuali: Raffinerie, Cementifici, Impianto olefine come previsto nello Scenario di Piano con avvicinamento del 50% al 2022	Autorità Ministeriale o Regionale che dovrà revisionare le AIA
M3	Interventi di allaccio delle navi in porto alla rete elettrica di terra nei porti di Palermo, Catania ed Augusta con riduzione delle emissioni di NO _x pari al 30% al 2027 e 15% al 2022	Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e della mobilità e Autorità Portuale
M4	Una quantità totale di rifiuti biodegradabile avviata a discarica inferiori a 81 kg/anno per abitante a partire dal 2018.	Regione Siciliana – Assessorato Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
M5	Obiettivo di riduzione di superficie boscata incendiata massima pari a 4.000 ha/anno al 2022 e 2.000 ha/anno al 2027 con interventi attuali e successivi da inserire nel Piano regionale per la prevenzione e lotta attiva contro gli Incendi Boschivi	Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente
M6	Riduzione delle emissioni di ammoniaca da allevamenti di bestiame, in particolare bovini,	Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura e Assessorato Territorio e Ambiente



Codifica	Misura	Responsabile della misura
	con tecniche semplici pari al 5% al 2022 e al 10% al 2027.	
M7	Supporto informativo per la penetrazione degli interventi di sostituzione di sistemi tradizionali con sistemi avanzati o sostituzione con pellets in modo da raggiungere un incremento pari al 5% al 2022 e 10% al 2027 ² .	Regione Siciliana – Assessorato Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
M8	Adozione da parte della Regione di uno stanziamento di risorse per incentivare la rottamazione dei veicoli commerciali diesel Euro 0, 1, 2 e 3 e benzina Euro 0 e 1 e sostituzione con veicoli nuovi di categoria Euro 6 alimentati a GPL, metano, elettrico o ibrido. Tale incentivo dovrà essere rivolto a microimprese, piccole imprese e aziende artigiane con sede legale sul territorio regionale	Giunta Regionale
M9	Potenziamento a livello regionale del trasporto pubblico tramite ferrovia	Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e della Mobilità
M10	La riduzione del traffico veicolare urbano in tutti i comuni capoluoghi di provincia anche attraverso il potenziamento delle piste ciclabili.	Comuni
M11	Adozione di interventi di adeguamento di tutti gli edifici pubblici alle norme di risparmio energetico con priorità delle scuole pubbliche	Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e della Mobilità
M12	Rispetto della norma nazionale (Legge n. 10 del 14/01/2013) sulla piantumazione di un albero per ogni nuovo nato	Comuni
M13	Creazione e/o ampliamento delle aree verdi cittadine in modo da incrementare le superfici verdi del 20% per abitante	Comuni
M14	Potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti	Comuni
M15	Adozione del divieto di fermata tra le 07:30 e le 14:30 da parte dei comuni capoluogo di Provincia lungo le corsie stradali adiacenti le scuole	Comuni
M16	Fissare, in sede di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, valori limite di emissioni per il benzene e l'idrogeno solforato per tutti i processi responsabili delle emissioni di tali inquinanti	Autorità Ministeriale o Regionale che dovrà revisionare le AIA
M17	Obbligo per le aziende di installare sistemi perimetrali di monitoraggio della qualità dell'aria (fence line open-path) ottico-spetttrali (Differential Optical Absorption Spectroscopy – DOAS) nell'ambito del riesame delle A.I.A	Autorità Ministeriale o Regionale che dovrà revisionare le AIA

² <http://www.energia-legno.ch/energia-del-legno/accensione-corretta.html>



Codifica	Misura	Responsabile della misura
M18	Adozione di misure di riduzione delle emissioni diffuse di COV e NMHC nelle fasi di carico e scarico di tutte le frazioni dei prodotti petroliferi, oltre le benzine, con impianti di recupero vapori nei pontili a servizio degli stabilimenti di Milazzo, Gela, Augusta, Priolo, Melilli e Siracusa.	Autorità Ministeriale o Regionale che dovrà revisionare le AIA
M19	Introduzione, nella normativa regionale, di settore di valori limiti per le concentrazioni medie orarie per il benzene, e, nelle aree industriali, di valori limite per i composti responsabili di disturbi olfattivi quali almeno idrocarburi non metanici e idrogeno solforato.	Assessorato Territorio e Ambiente
M20	Imporre nelle procedure di autorizzazione integrata ambientale, sia in sede statale che regionale, per i nuovi impianti o per la modifica sostanziale degli impianti esistenti, lo studio per la valutazione degli scenari futuri della qualità dell'aria, usando una catena modellistica coerente con le previsioni d'impatto, che dimostri che le emissioni derivanti dalla realizzazione di tali progetti non comporti un peggioramento della qualità dell'aria rispetto a quanto valutato negli scenari di piano	Autorità Ministeriale o Regionale che dovrà revisionare le AIA
M21	Adozione di norme tecnico-gestionali regionali nell'ambito dei rinnovi/aggiornamenti delle autorizzazioni alle emissioni per l'uso dei solventi ai sensi dell'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di COV e conseguentemente delle concentrazioni di ozono in aria	Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente
M22	Implementazione della speciazione chimico-fisica del particolato fine campionato in alcune stazioni della rete, che consenta di accertarne l'origine antropica o naturale	ARPA Sicilia
M23	Implementazione nelle stazioni fisse rurali della rete di monitoraggio della qualità dell'aria di analizzatori per la determinazione dell'ammoniaca	ARPA Sicilia
M24	Aggiornamento periodico, dell'Inventario delle Emissioni (almeno triennale - prossimo aggiornamento anno 2015) e del Piano della Qualità dell'Aria	Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente
M25	Aggiornamento dei Piani di azione a breve termine, già adottati con D.D.U.S. 05/09/2006, D.D.U.S. n° 07 del 14 giugno 2006 e con D.A. 13/02/1998 (“Codici di Autoregolamentazione”)	Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente



In riferimento al ricorso in oggetto proprio per identificare i contributi delle sorgenti emissive che influenzano le aree di superamento (art. 9 comma 1 e 2 del D.Lgs. 155/2010) su cui poi applicare le misure di risanamento, i dati dell'Inventario delle Emissioni anno 2012 sono stati aggregati per le Zone/Agglomerati dove si sono registrati superamenti dei valori limite/valori obiettivo. Tale aggregazione è stata utilizzata anche per la costruzione degli scenari al fine di valutare l'efficacia delle misure individuate sui livelli emissivi e sulla qualità dell'aria valutata con il modello CHIMERE.

L'impianto gestito dal ricorrente ricade nel Comprensorio del Mela, tra i comuni di Milazzo e San Filippo del Mela, ricompresi sulla base della zonizzazione del territorio regionale nella zona Aree Industriali IT1914.

L'approfondimento condotto sui dati dell'Inventario delle emissioni relativamente alla Zona Aree Industriali (Allegato 10) ha riguardato sia l'analisi dei contributi di tutti i macrosettori responsabili di emissioni diffuse, lineari e puntuali che lo studio dei contributi dalle singole sorgenti puntuali. Gli inquinanti su cui è stata posta maggiore attenzione sono quelli per i quali sono stati registrati superamenti dei valori limite e dei valori obiettivo: ossidi di azoto, particolato fine PM10 e ozono. Essendo l'ozono un inquinante secondario sono stati analizzati i macrosettori e le sorgenti puntuali responsabili delle emissioni di composti organici volatili (COV) in quanto precursori dell'ozono insieme agli ossidi di azoto.

Le emissioni provenienti da sorgenti puntuali (impianti) sono state stimate come flusso di massa annuo utilizzando i valori dichiarati dalle aziende in opportuni questionari validati raffrontando le emissioni dichiarate con quelle ottenute con l'utilizzo di fattori di emissione e, dove non disponibili i dati aziendali, dai valori limite e dalle portate autorizzate o ancora utilizzando i fattori di emissione standard tratti dalla letteratura scientifica più aggiornata e riconosciuti a livello internazionale³.

Lo studio, relativamente ai macrosettori, ha messo in evidenza quanto segue (*cf.* Figura 63 Piano di seguito riportata):

- nelle Aree Industriali si registra un carico emissivo di NOx molto elevato: nel 2012 sono state emesse complessivamente 23.367 t/anno di NOx a fronte di 7.022 t/anno di

³EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook



NOx emesse nell'Agglomerato di Palermo, zona caratterizzata dal maggior carico emissivo da fonti non industriali quali traffico, riscaldamento domestico, porti ecc. a livello regionale. Di queste 23.367 t/anno, il 58% deriva da emissioni industriali (Combustione nell'industria dell'energia e della trasformazione delle fonti di energia, Impianti di combustione industriale e processi con combustione e Processi senza combustione).

- il ruolo molto importante per il PM10 delle emissioni dai settori industriali (Combustione nell'industria dell'energia e della trasformazione delle fonti di energia, Impianti di combustione industriale e processi con combustione e Processi senza combustione) che risultano dell'ordine delle emissioni del riscaldamento domestico a legna, sorgente predominante a livello regionale se si esclude il macrosettore altre sorgenti/natura (intorno al 40%). Anche per il PM10 occorre osservare che nelle Aree Industriali nel 2012 sono state emesse 3.282 t/anno di PM10 a fronte di 1.773 t/anno di PM10 emesse nell'Agglomerato di Palermo;
- l'origine quasi completamente industriale delle emissioni di ossidi di zolfo nelle Aree Industriali (96,1%);
- la prevalenza delle emissioni di origine industriale (incluso l'uso industriale di solventi) sulle emissioni di composti organici volatili (COV). Complessivamente le attività industriali sono responsabili del 47% delle emissioni di COV (escluso il contributo delle sorgenti naturali) nella zona Aree Industriali. In particolare, nelle aree industriali nel 2012 sono state emesse 27.668 t/anno di COV;
- le emissioni puntuali da impianti industriali contribuiscono per l'11% alle emissioni di benzene a fronte del contributo a livello regionale pari al 3%, con una provenienza più significativa legata ai processi di combustione.




Figura 63: Distribuzione delle emissioni di ossidi di azoto, particolato [PM10 e PM2,5], composti organici volatili non metanici ed ossidi di zolfo tra i differenti macrosettori nelle Aree Industriali

Suddividendo le emissioni per tipologia di sorgente (puntuali, lineari e diffuse) (*cfr.* figura 64 del Piano) si evince come le sorgenti puntuali contribuiscono nelle Aree Industriali in modo significativo alle emissioni di composti organici volatili e in modo prevalente alle emissioni di ossidi di azoto ed ossidi di zolfo. Per quanto riguarda il particolato il contributo prevalente resta quello delle emissioni diffuse di origine naturale.

10




Figura 64: Distribuzione delle emissioni di inquinanti principali tra le tipologie di sorgenti nelle aree industriali

Dall'analisi dei dati dell'Inventario delle emissioni emerge che un numero limitato di grandi impianti industriali, raffinerie, impianti petrolchimici, centrali termoelettriche e cementerie sono responsabili della maggior parte del carico emissivo di ossidi di azoto (NO_x), particolato fine (PM10), composti organici volatili (COV), benzene (C₆H₆) e biossido di zolfo (SO₂), attribuibile a emissioni puntuali.



Al fine di poter individuare gli impianti responsabili del maggior carico emissivo ai quali applicare misure di riduzione delle emissioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 comma del D.Lgs. 155/2010, si è scelto di definire, per ciascun inquinante per il quale sono stati registrati superamenti, una soglia tale da intercettare gli impianti responsabili di un carico emissivo pari a circa l'80% del totale delle emissioni provenienti da sorgenti puntuali nelle Aree Industriali. Le soglie risultano quindi pari a:

- 500 Mg per NO_x,
- 1.600 Mg per COVNM,
- 30 Mg per PST,
- 15 Mg per PM₁₀,
- 10 Mg per PM_{2,5}
- 1.700 kg Benzene

Nella Tabella 50 del Piano (Allegato 4) di seguito riportata sono individuati i 15 impianti presenti nelle Aree Industriali che superano le suddette soglie.

L'approccio utilizzato ha consentito di individuare i responsabili di un carico emissivo pari a circa l'80% del totale delle emissioni provenienti da sorgenti puntuali nella zona Aree Industriali. Individuazione pertanto tutt'altro che discriminatoria e non proporzionale.

Tabella 50: Impianti presenti nelle Aree Industriali che superano per almeno uno dei parametri la soglia individuata

	COVNM	NO _x	PM ₁₀	PM _{2,5}	PST	C ₆ H ₆
<i>SOGLIA</i>	<i>1600,0 Mg</i>	<i>500,0 Mg</i>	<i>15,0 Mg</i>	<i>10,0 Mg</i>	<i>30,0 Mg</i>	<i>1700,0 Kg</i>
082054 - Partinico						
<i>70 - Distilleria Bertolino SpA</i>	2250,8	9,4	5,4	4,6	5,9	399,9
083049 - Milazzo						
<i>14 - Raffineria di Milazzo</i>	2130,6	2013,8	39,8	49,0	107,8	2918,9
083077 - San Filippo del Mela						
<i>31 - EDIPOWER - Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela</i>	25,4	508,5	15,6	11,4	22,3	8,3
084028 - Porto Empedocle						
<i>25 - ENEL - Centrale di Porto Empedocle</i>	3,6	411,8	27,5	23,0	32,4	881,7
<i>27 - Italcementi di Porto Empedocle</i>	2,2	202,5	22,4	18,7	23,3	
085007 - Gela						



	COVNM	NO _x	PM10	PM2,5	PST	C ₆ H ₆
40 - RAFFINERIA DI GELA	619,4	1600,2	22,5	19,3	49,7	1664,4
088008 - Pozzallo						
68 - Colacem - Cementeria di Modica	2,7	524,0	12,2	12,0	16,0	1081,3
088009 - Ragusa						
67 - Colacem - Cementeria di Ragusa	34,0	930,0	16,2	9,0	18,0	2547,2
089001 - Augusta						
1 - ENEL - Centrale Termoelettrica	2,5	300,5	21,3	17,9	25,1	1,7
2 - Buzzi Unicem - Stabilimento di Augusta	10,1	693,3	10,4	5,8	11,5	4054,1
6 - ESSO Italiana Raff, di Augusta	1916,7	3299,5	72,0	54,3	95,4	2911,4
089021 - Priolo Gargallo						
10 - ISAB Srl - Raff, Impianti NORD	1635,8		2,5	1,1	5,4	2094,7
12 - ISAB Energy - Impianto IGCC	11,1	673,2	11,1	11,1	45,2	1113,3
8 - ISAB Srl - Raff, Impianti SUD	2446,9	1340,5	4,1	3,6	160,3	3212,0
9 - VersalisSpA - Stabilimento di Priolo	813,3	625,9	8,2	7,9	8,8	119,3

Attualizzando lo stato degli impianti al 2016, si è ritenuto di potere escludere:

- la Raffineria di Gela, visto che l'impianto di raffinazione non è più in esercizio e non è noto il suo futuro assetto ed il relativo carico emissivo, supponendo comunque che il carico emissivo sarà inferiore a quello del 2012;
- le centrali termoelettriche, vista la progressiva chiusura, già programmata e in taluni casi già attuata, dei gruppi alimentati ad oli combustibili in tutti gli impianti
- l'impianto ISAB IGCC di Priolo, considerato che le emissioni di NO_x provengono in massima parte dall'impianto turbogas a ciclo combinato associato a portate dei due camini estremamente elevate con concentrazioni medie (pari a circa 35 µg/Nm³) già inferiori all'intervallo previsto dalle "Linee guida per l'applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili: Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50MW" adottate con D.M. 01/10/2008, e comprese nell'intervallo delle BAT-AEL previsto nel "Reference Document for Large Combustion Plant Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and Control – Final Draft" (06/2016);
- la distilleria Bertolino, visto che la stazione di monitoraggio di Partinico non ha rilevato superamenti di ozono, collegabili ad elevate concentrazioni di COVNM, e considerato che nell'ultimo periodo non sono pervenute alla Struttura Territoriale ARPA di Palermo



segnalazioni da parte della popolazione e/o dal Comune di eventi significativi di molestie olfattive.

Nello scenario di piano sono stati previsti misure a lungo termine e strutturali da tutti i settori responsabili di emissioni significative in queste aree quali:

- riduzione delle emissioni di NO_x da traffico veicolare nelle città di Palermo, Messina, Catania e Siracusa (misura M1) e da tutti gli altri capoluoghi di Provincia (misura 10);
- riduzione delle emissioni di NO_x dai porti di Palermo, Catania e Augusta (misura M3);
- riesame delle autorizzazioni integrate ambientali sia statali che regionali fissando valori limiti e prescrizioni conformi alle migliori tecnologie disponibili da applicare ai suddetti impianti industriali attraverso il riesame (misure M2, M16, M17, M18);
- riduzione delle emissioni di particolato PM₁₀ per le quali incidono in maniera sinergica la riduzione delle emissioni di NO_x e il contenimento degli incendi boschivi (misura M5);
- la riduzione delle emissioni di ammoniaca dagli allevamenti (misura M6);
- riduzione delle emissioni di particolato da impianti di riscaldamento alimentati a biomasse (M7).

13

Complessivamente l'attuazione delle misure di Piano consentirà una riduzione significativa delle emissioni di NO₂ e PM₁₀ nei prossimi anni nella Zona Aree Industriali (*cfr.* tabella 153 del Piano), non raggiungibile sulla base dell'andamento tendenziale regionale, valutato sulle autorizzazioni e/o provvedimenti vigenti al momento dell'elaborazione del Piano.

Tabella 2: Riduzione del carico emissivo connessa all'adozione delle misure di piano - Confronto con lo scenario tendenziale regionale (TR) e con lo scenario SEN/PianiRegionali (SEN)

Regionale	Scenario TR		Scenario SEN		Scenario Piano	
	2022	2027	2022	2027	2022	2027
NO _x	-14%	-21%	-27%	-37%	-22%	-35%
PM ₁₀	-48%	-49%	-53%	-55%	-52%	-58%
PM _{2,5}	-55%	-56%	-61%	-63%	-59%	-66%
SO _x	-2%	-2%	-2%	-2%	-4%	-5%
COVNM	-5%	-6%	-11%	-12%	-6%	-8%
NH ₃	-9%	-10%			-13%	-16%

Agglomerato PA	Scenario TR		Scenario SEN		Scenario Piano	
	2022	2027	2022	2027	2022	2027
NO _x	-9%	-17%	-23%	-35%	-28%	-45%



PM10	-35%	-31%	-34%	-37%	-34%	-42%
------	------	------	------	------	------	------

Agglomerato CT	Scenario TR		Scenario SEN		Scenario Piano	
	2022	2027	2022	2027	2022	2027
NO _x	-3%	-5%	-19%	-25%	-13%	-19%
PM10	-23%	-26%	-29%	-33%	-28%	-35%

Agglomerato ME	Scenario TR		Scenario SEN		Scenario Piano	
	2022	2027	2022	2027	2022	2027
NO _x	-19%	-29%	-31%	-45%	-33%	-48%
PM10	-50%	-52%	-56%	-58%	-57%	-65%

Aree Industriali	Scenario TR		Scenario SEN		Scenario Piano	
	2022	2027	2022	2027	2022	2027
NO _x	-14%	-18%	-19%	-24%	-29%	-48%
PM10	-29%	-30%	-36%	-40%	-31%	-36%
COVNM	-4%	-5%	-8%	-9%	-5%	-6%

Zona Altro	Scenario TR		Scenario SEN		Scenario Piano	
	2022	2027	2022	2027	2022	2027
NO _x	-16%	-24%	-33%	-46%	-17%	-25%
PM10	-53%	-55%	-59%	-60%	-57%	-63%

Procedura di VAS ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

La Proposta di Piano di tutela della qualità dell'aria è stata sottoposta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del Titolo II parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. La valutazione ambientale dei piani ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e dell'approvazione di detti piani assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile (art. 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.). La procedura inoltre ha come obiettivo quello di entrare in consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale fin dalle prime fasi di elaborazione del Piano e di informare il pubblico interessato. La VAS costituisce per i piani parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione del piano stesso.

La fase di consultazione ai sensi dell'art.13 è stata avviata dal Dipartimento Regionale Ambiente con nota prot. n. 56721 del 02/08/2017 (Allegato 11), a seguito dell'elaborazione del Piano a cura del Commissario *ad acta* e dell'apprezzamento della Giunta dello stesso (delibera n 77 del 23/02/2017), mettendo a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale il Rapporto Preliminare e la proposta di Piano sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (<http://si-vvi.artasicilia.eu/si-vvi>) e presso gli uffici del Servizio 1 e del Servizio 2 del Dipartimento.



In tale fase sono pervenute le osservazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n.DVA U.0023209 del 11/10/2017 (Allegato 12) e dell'Ispettorato Foreste di Agrigento con nota prot. n. 108319 del 18/09/2017.

Le osservazioni trasmesse dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono state riscontrate in maniera puntuale con nota prot. n. 58344 del 24/11/2017 (Allegato 13) e nel Rapporto Ambientale (Allegato 14) è stato descritto come si è tenuto conto delle stesse.

La fase di consultazione sul Rapporto Ambientale (RA), ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è stata avviata con nota prot. n. 16324 del 15/03/2018 (Allegato 15) indirizzata ai SCMA ed al pubblico interessato tra cui Confindustria Sicilia. Conformemente a quanto previsto dall'art.14 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è stato pubblicato l'annuncio sulla GURS Parte I n.14 del 30/03/2018 (Allegato 16). La proposta di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica sono stati messi a disposizione del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Ambiente (<http://si-vvi.artasicilia.eu/si-vvi>) e presso gli uffici del Servizio 1 e del Servizio 2 del Dipartimento come comunicato nella nota prot. n. 16324 del 15/03/2018 e sulla GURS Parte I n.14 del 30/03/2018.

15

In questa fase non sono pervenute osservazioni entro i termini fissati dall'art. 14 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e neanche successivamente a tale termine né da parte del Ministero, al quale è stato trasmesso il Rapporto Ambientale e la proposta di Piano modificata sulla base delle osservazioni pervenute con nota prot. n.DVA U.0023209 del 11/10/2017 (Allegato 12), da cui si evince che il Ministero ha ritenuto esaustive le modifiche e le spiegazioni conseguenziali alle osservazioni al Rapporto Preliminare, né da parte degli altri soggetti coinvolti nella fase di consultazione, soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) e del pubblico interessato.

Conclusa la fase di consultazione, la proposta di Piano e il Rapporto Ambientale sono stati valutati dalla Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale ex LR 9/2015 che ha espresso parere motivato favorevole n. 177 del 11/07/2018 sulla proposta di Piano ai sensi del Decreto del Presidente della Regione n.23/2014 e del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Allegato 17). A seguito del suddetto parere, l'Assessore al Territorio e Ambiente, con proprio decreto n. 255/GAB del 16/07/2018 (Allegato 8), ha concluso la procedura di VAS sulla proposta di Piano ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con parere



motivato favorevole trasmettendo lo stesso alla Giunta Regionale per l'approvazione, avvenuta con Deliberazione di Giunta n. 268 del 18/07/2018 (Allegato 9).

Si ritiene pertanto quantomeno atipico il fatto che il ricorrente non abbia utilizzato gli strumenti normativi previsti nell'ambito della procedura di VAS per addivenire eventualmente ad una modifica della proposta di Piano, scegliendo invece di presentare ricorso al TAR per l'annullamento del provvedimento, che qualora fosse accolto impedirebbe alla Regione Siciliana di dotarsi di uno strumento di pianificazione obbligatorio per la tutela della qualità dell'aria ambiente e la cui mancata adozione in passato ha già comportato il coinvolgimento della Regione Siciliana nelle procedure di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2043 conclusesi rispettivamente nel 2018 (causa C-644/2018) e nel 2019 (causa C-573/2019) con il deferimento dello Stato italiano da parte della Commissione Europea presso la Corte di Giustizia Europea.

Inquadramento sul regime autorizzativo dell'impianto gestito dal ricorrente

In merito al settore industriale presente sul territorio regionale, occorre precisare che come è noto la Sicilia è caratterizzata da grandi impianti industriali caratterizzati da emissioni significative in atmosfera (raffinerie, impianti petrochimici, cementerie ecc.). Tali impianti, tra cui quello gestito dal ricorrente, ricadono nel campo di applicazione della direttiva IPPC 1996/61/CE (*Integrated Pollution Prevention and Control*), sostituita dalla direttiva 2008/1/CE aggiornata con la Direttiva 2010/75/CE. Con tali Direttive la Comunità Europea ha definito gli obblighi che le attività industriali ad elevato potenziale inquinante devono rispettare, considerando i limiti normativi come una condizione necessaria, ma non sufficiente, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. La normativa prevede misure intese ad evitare oppure (qualora non sia possibile) ridurre le emissioni di tali attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, attraverso l'applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili (Best Available Technology (BAT)) ai processi produttivi, alle tecniche di risparmio energetico, agli impianti di abbattimento degli inquinanti nei fumi, alle modalità gestionali/operative, alle attività di monitoraggio, ecc.

La Direttiva 2010/75/UE aggiorna la disciplina delle autorizzazioni integrate ambientali regolamentate nel nostro ordinamento dal titolo III-bis della parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Con essa infatti viene attribuito un peso maggiore alle migliori tecnologie disponibili



individuare a livello comunitario BAT (*Best Available Technologies*), per quanto riguarda la definizione dei valori limite di emissione e le prescrizioni autorizzative. Tuttavia, la vera novità consiste nell'introduzione di un nuovo documento, le “*Conclusioni sulle BAT*” (*BAT Conclusions*).

Le *BAT Conclusions* sono un documento contenente le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) e il monitoraggio associato. Questo nuovo documento deve fungere da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione, ossia i valori limite di emissione delle autorizzazioni.

L'identificazione delle BAT in ambito comunitario è effettuata da un apposito ufficio operante nel Centro Comunitario di Ricerca di Siviglia, che si occupa della redazione e dell'aggiornamento dei “*BRef Documents*” (*Best Available Techniques Reference Documents*) elaborati per le categorie industriali di cui alla Direttiva IPPC e delle “*Conclusioni sulle BAT*”.

Ai sensi del comma 3 lett. b) dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, le autorizzazioni integrate ambientali devono essere sottoposte a riesame entro 4 anni dalla pubblicazione della decisione contenente le conclusioni sulle BAT.

17

Vengono di seguito riportati, per la categoria di attività IPPC in cui ricade l'impianto gestito dal ricorrente, i documenti di riferimento pubblicati sul sito della Commissione Europea (<http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/>):

- Decisione di esecuzione della Commissione del 9 ottobre 2014 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (Allegato 18)
- EC- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Refining of Mineral Oil and Gas Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and Control (2015) (Allegato 19)

Relativamente al rapporto tra la disciplina in materia di qualità dell'aria ai sensi del D.Lgs.155/2010 e la disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. si rappresenta che:



- l'art. 11 comma 1 lettera d) (Modalità e procedure di attuazione dei piani) del D.Lgs. 155/2010 prevede che *“1. I piani di cui agli articoli 9, 10 e 13 possono anche individuare, con le modalità e per le finalità dagli stessi previste:(omissis)....d) valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio e criteri di localizzazione per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale che producono emissioni in atmosfera”*.
- l'art. 29-septies (Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che *“1. Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5. 2. Nei casi di cui al comma 1 l'autorità competente prescrive nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.”*
- l'art. 29-octies (Rinnovo e riesame) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede:
 - al comma 3 lettera a) che *“Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso: a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione”*;
 - al comma 4 lettera d) che *“Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:....(omissis)....d) sviluppi*



delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono”.

Pertanto, la previsione del riesame delle AIA è assolutamente coerente con la normativa vigente. Peraltro, risulta di per sé anche intuitivo che, nelle Aree Industriali ed in particolare in quella in cui è ubicato lo stabilimento del ricorrente, le emissioni industriali costituiscono una delle pressioni principali su cui intervenire per migliorare la qualità dell'aria del territorio.

Motivi del ricorso

- I. VIOLAZIONE DEI DIRITTI PARTECIPATIVI DEI SOGGETTI INTERESSATI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 152/2006. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

La Regione ha adempiuto all'obbligo di informazione e consultazione del pubblico interessato e dei soggetti competenti in materia ambientale così come previsto dall'art.14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

19

La fase di consultazione sul Rapporto Ambientale (RA), ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è stata avviata con nota prot. n. 16324 del 15/03/2018 (Allegato 15) indirizzata ai SCMA ed al pubblico interessato tra cui Confindustria Sicilia. Conformemente a quanto previsto dall'art.14 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è stato pubblicato un annuncio sulla GURS Parte I n.14 del 30/03/2018 (Allegato 16). La proposta di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica sono stati messi a disposizione del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale sul portale istituzionale delle valutazioni ambientali del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (<http://si-vvi.artasicilia.eu/si-vvi>) e presso gli uffici del Servizio 1 e del Servizio 2 del Dipartimento Regionale Ambiente come comunicato nella nota prot. n. 16324 del 15/03/2018 (Allegato 15) e sulla GURS Parte I n.14 del 30/03/2018 (Allegato 16).

Si precisa che sul portale istituzionale delle valutazioni ambientali (<http://si-vvi.artasicilia.eu/si-vvi>) vengono pubblicati tutti i progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e tutti i piani soggetti a valutazione ambientale strategica (V.A.S.). Al fine di facilitare la ricerca all'interno del suddetto sito, sia nella nota di avvio della fase di



consultazione che nell'avviso sulla G.U.R.S., è stata fornita la codifica assegnata al procedimento (VAS R47) con la quale i progetti/piani possono essere facilmente trovati all'interno del sopracitato portale grazie alla funzione “cerca” (vd screenshot del sito).



20

Non si comprende quindi quando il ricorrente afferma che “*non risulta in realtà ed in concreto essere stata assegnata alcuna visibilità, posto a dir poco farraginoso emerge essere stata la relativa possibilità di consultazione – anzi potrebbe anche tranquillamente dirsi essere stato il PRTQA ben nascosto sul sito internet dell’ARTA*”.

Per quanto concerne i termini per la presentazione delle osservazioni, fissati per legge dall’art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., chiaramente quanto riportato nell’annuncio sulla GURS Parte I n.14 del 30/03/2018 (“*Si specifica che gli eventuali contributi dovranno pervenire all’Autorità procedente, entro 60 giorni dalla ricezione della nota richiamata(omissis)...*”) è un refuso, che non poteva e non ha avuto alcuna conseguenza rispetto ai termini prescritti dall’art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. A riprova di ciò, il questionario contenente le osservazioni del WWF, trasmesso via pec in data 17/05/2018, data successiva al sessantesimo giorno dalla comunicazione di pubblicazione sul portale istituzionale delle valutazioni ambientali del



Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nota prot. n. 16324 del 15/03/2018), ed acquisito al protocollo di questo Dipartimento al n.31931 del 22/05/2018, è incluso nella nota del Servizio 2 (prot. ARTA n. 37037 del 12/06/2018 (Allegato 20)) di conclusione della fase di consultazione e trasmissione dei questionari contenenti le osservazioni dei SCMA e del pubblico interessato.

Si precisa inoltre che nessuna osservazione sulla proposta di Piano è pervenuta nei termini previsti né successivamente alla scadenza di tali termini né dal ricorrente, né da Confindustria Sicilia.

Pertanto, si ritiene tale osservazione capziosa e una deliberata scelta quella del ricorrente di non avere fatto pervenire alcuna osservazione sulla proposta di Piano. Scelta peraltro quantomeno atipica quella di non utilizzare gli strumenti normativi previsti nell'ambito della procedura di VAS per addivenire eventualmente ad una modifica del Piano proposto, optando invece di ricorrere al TAR per l'annullamento *in toto* del provvedimento, impedendo quindi, potenzialmente, alla Regione Siciliana di dotarsi di uno strumento pianificatorio obbligatorio per la tutela della qualità dell'aria ambiente, la cui mancata adozione in passato ha già comportato il coinvolgimento della Regione Siciliana nelle procedure di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2043 conclusesi rispettivamente nel 2018 (causa C-644/2018) e nel 2019 (causa C-573/2019) con il deferimento dello Stato italiano da parte della Commissione Europea presso la Corte di Giustizia Europea.

21

Per le ragioni sopra esposte non si ritengono fondate e pertinenti le motivazioni avanzate dal ricorrente.

II. VIOLAZIONE DEL D.P.R. 357/1997 E S.M.I.. DIFETTO DI MOTIVAZIONE

In merito all'assoggettabilità della proposta di Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria alla procedura di Valutazione d'Incidenza (V.Inc.A.) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., già nel Rapporto Preliminare era stato ritenuto che il piano, sebbene lo stesso interessi l'intero territorio regionale, non dovesse essere assoggettato alla procedura in argomento per le seguenti motivazioni:

- l'attuazione delle misure di Piano comporterà un miglioramento della qualità dell'aria su tutto il territorio regionale con effetti positivi su tutte le componenti biotiche e sugli



habitat tutelati ai sensi della Direttiva 1992/43/CE, in coerenza con obiettivi di conservazione e protezione della suddetta Direttiva;

- le misure previste nel Piano hanno carattere immateriale e riguardano aree urbanizzate e industriali non ricomprese nelle perimetrazioni di SIC e ZPS né aree sensibili quali riserve, parchi, aree marine protette.

Nella nota di avvio del procedimento di VAS (prot. n. 54988 del 26/07/2017), il Servizio 1 del DRA aveva richiesto di produrre il relativo Studio di Incidenza Ambientale in quanto il Servizio 2 nella nota di trasmissione del Rapporto Preliminare (prot. n. 42175 del 08/06/2017) aveva indicato che avrebbe attivato la procedura di Valutazione di Incidenza successivamente. Tale circostanza è stata successivamente chiarita dallo stesso Servizio 2 che, con nota prot. n. 56698 del 02/08/2017 (Allegato 21) e successivamente con nota prot. n. 73164 del 19/10/2017, chiariva che *“a differenza di ciò che si era ritenuto in un primo momento il Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria non debba essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.”*.

Tant'è vero che né il Servizio 1 né i SCMA, compresi gli enti gestori di aree naturali protette, coinvolti nelle fasi di consultazione ex art. 13 comma 1 ed ex art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., hanno ritenuto di assoggettare il Piano alla procedura di valutazione di incidenza.

Nel parere conclusivo della procedura di VAS n. 177 del 11/07/2018 (Allegato 17) la Commissione Tecnica-Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha concluso che *“considerato che le misure individuate hanno carattere immateriale e interesseranno le aree urbanizzate e le aree industriali, si ritiene che la proposta di Piano non sia da assoggettare alla Valutazione di Incidenza ex art.5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.”*.

Come chiarito nel Rapporto Ambientale e come prescritto nel decreto n. 255/GAB del 16/07/2018 (Allegato 8) di conclusione della procedura di VAS, qualora l'attuazione delle misure di piano comportasse la realizzazione di progetti/interventi che interessino i siti della Rete Natura 2000, questi verranno assoggettati alla procedura della valutazione di incidenza così come previsto dal DPR 357/97 e dal DPR 120/2003, dalla Legge Regionale n. 13 dell'8 maggio 2007 e dai Decreti Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 30 marzo 2007 e del 3 aprile 2007.



In conclusione, si ricorda che ARPA Sicilia effettua il monitoraggio dell'esposizione del patrimonio naturale ai principali inquinanti outdoor attraverso gli indicatori individuati dal D.Lgs. 155/2010 per la protezione della vegetazione per i quali deve essere verificato il rispetto dei limiti di legge:

- valore obiettivo AOT40 come media su 5 anni;
- valore obiettivo a lungo termine AOT40;
- livello critico per la protezione della vegetazione espresso come media annua di NO_x;
- livello critico per la protezione della vegetazione espresso come media annua di SO₂.

Il progetto di adeguamento della rete regionale di monitoraggio prevede nella sua configurazione definitiva 5 stazioni di fondo rurale, i cui dati consentono di effettuare la valutazione del miglioramento della qualità dell'aria, rispetto ai limiti fissati dalla normativa per la protezione della vegetazione, in prossimità di aree naturali protette. Le stazioni di fondo rurale, previste dal PdV, sono localizzate come di seguito riportato:

- 2 stazioni di fondo rurale posizionata in prossimità di centri abitati (Near City Allocated): Gela Biviere e S. Lucia del Mela;
- 1 stazione di fondo rurale posizionata in zone distanti da fonti di pressione (Remote): Lampedusa;
- 2 stazioni di fondo rurale regionale (Regional): Cesarò e Trapani diga Rubino.

23

In particolare, due di queste stazioni (Cesarò e Gela Biviere) ricadono all'interno di siti della rete Natura 2000 e due sono limitrofe ai suddetti siti. La stazione di Gela Biviere è già stata realizzata mentre la stazione di Cesarò sarà realizzata nell'ambito del Progetto di adeguamento della rete regionale di monitoraggio. Per la sua realizzazione l'Ente Gestore Parco dei Nebrodi ha rilasciato nulla-osta ai sensi della L.R. n. 14/1988 e ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 con nota prot. n.01 del 16/01/2017.

Il monitoraggio della qualità dell'aria in tali stazioni consentirà di valutare gli effetti dell'attuazione del piano rispetto agli obiettivi di protezione degli habitat.



Per quanto sopra esposto si ritiene che le motivazioni avanzate dal ricorrente al punto II) siano prive di fondamento.

III. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL D.LGS. 155/2010 SOTTO SVARIATI PROFILI.

III.A) - L'Inventario Regionale delle Emissioni è una serie organizzata di dati relativi alla quantità di inquinanti introdotti in atmosfera, in uno specifico intervallo di tempo, dalle attività antropiche e dalle sorgenti naturali insistenti su un determinato territorio, che permette di individuare le fonti di emissioni, la loro localizzazione, la quantità e la tipologia di inquinanti emessi.

L'obiettivo principale di un inventario regionale delle emissioni è di disporre di uno strumento di conoscenza funzionale alla pianificazione degli interventi finalizzati alla tutela della qualità dell'aria. Esso costituisce un vero e proprio database completo di tutte le informazioni utili ad effettuare studi e valutazioni sulla situazione emissiva di un territorio. È infatti uno degli strumenti principali per lo studio dello stato della qualità dell'aria, per l'analisi dei trend emissivi, per l'individuazione delle fonti principali di emissione, per le applicazioni modellistiche di qualità dell'aria e per la definizione dei relativi Piani di tutela e di risanamento.

L'Inventario Regionale delle Emissioni anni 2005, 2007 e 2012 è stato completato nel 2015 con riferimento ai dati dell'anno 2012. Le emissioni provenienti da sorgenti puntuali (impianti) sono state stimate come flusso di massa annuo utilizzando i valori dichiarati dalle aziende in opportuni questionari validati raffrontando le emissioni dichiarate con quelle ottenute con l'utilizzo di fattori di emissione e, dove non disponibili i dati aziendali, dai valori limite e dalle portate autorizzate o ancora utilizzando i fattori di emissione standard tratti dalla letteratura scientifica più aggiornata e riconosciuti a livello internazionale⁴.

⁴EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook



Come già chiarito sopra, l'Inventario delle emissioni è un complesso lavoro di raccolta ed elaborazione modellistica di dati statistici provenienti da diversi settori e non può che riferirsi ad un paio di anni prima rispetto alla data di pubblicazione.

Nella tabella che segue, si riportano i risultati del rilevamento condotto da ISPRA nel 2015 relativamente agli inventari regionali delle emissioni in atmosfera⁵ ed in particolare per ciascuna regione viene indicato l'anno dell'ultimo aggiornamento dell'inventario.

Regione	Anno di aggiornamento dell'Inventario Regionale delle Emissioni (rilevamento 2015)
Lombardia	2012
Valle d'Aosta	2013
Piemonte	2010
Liguria	2011
Veneto	2010
Provincia di Trento	2010
Provincia di Bolzano	2010
Friuli-Venezia Giulia	2010
Emilia-Romagna	2010
Toscana	2010
Lazio	2010
Umbria	2010
Marche	2005
Abruzzo	2006
Molise	2005
Puglia	2010
Basilicata	2004
Campania	2002
Calabria	2005
Sicilia	2012
Sardegna	2001

Dalla tabella si evince come all'epoca della redazione del Piano, la Sicilia era per quanto concerne l'Inventario delle Emissioni assolutamente in linea con le altre Regioni italiane. Nell'ambito del suddetto documento veniva concluso *“La situazione al 2015 conferma quanto già rilevato nell'indagine conoscitiva del 2011 che aveva messo in evidenza come vi sia una buona*

⁵“Inventari regionali delle emissioni in atmosfera e loro articolazione a livello locale” approvato con delibera del Consiglio Federale 78-CF del 12/07/2016 (Allegato 24)



base di partenza per quanto riguarda la redazione degli inventari delle emissioni a scala locale soprattutto alla luce della frequenza di aggiornamento imposta a livello normativo dal D. Lgs. 155/10 (art. 22, c. 3).”

Va da sé che naturalmente i dati emissivi del 2012 non possono tenere conto di adeguamenti degli impianti intervenuti successivamente a tale data, né di nuovi limiti di emissione imposti dall'Autorità Competente a seguito di riesame per l'adeguamento dell'autorizzazione alle intervenute BAT Conclusions. Cionondimeno sarà l'Autorità Competente, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del comma 4, lettera d), dell'art.29-octies del D.Lgs. 152/2006, a dover valutare se gli interventi già attuati sugli impianti consentono il raggiungimento dei valori limite imposti dal Piano o se siano necessari ulteriori interventi di adeguamento degli impianti.

III.B) - Per quanto concerne l'identificazione dei contributi delle sorgenti emissive che influenzano le aree di superamento (art. 9 comma 1 e 2 del D.Lgs. 155/2010) su cui poi applicare le misure di risanamento, i dati dell'Inventario delle Emissioni anno 2012 sono stati aggregati per le Zone/Agglomerati dove si sono registrati superamenti dei valori limite/valori obiettivo.

26

Relativamente alla Zona Aree Industriali, lo studio (Allegato 10) ha riguardato sia l'analisi dei contributi di tutti i macrosettori responsabili di emissioni diffuse, lineari e puntuali che lo studio dei contributi dalle singole sorgenti puntuali. Gli inquinanti su cui è stata posta maggiore attenzione sono quelli per i quali sono stati registrati superamenti dei valori limite e dei valori obiettivo: ossidi di azoto, particolato fine PM10 e ozono. Essendo l'ozono un inquinante secondario sono stati analizzati i macrosettori e le sorgenti puntuali responsabili delle emissioni di composti organici volatili (COV) in quanto precursori dell'ozono insieme agli ossidi di azoto.

Lo studio, relativamente ai macrosettori, ha messo in evidenza quanto segue (*cf.* Figura 63 Piano di seguito riportata):

- nelle Aree Industriali si registra un carico emissivo di NOx molto elevato: nel 2012 sono state emesse complessivamente 23.367 t/anno di NOx a fronte di 7.022 t/anno di NOx emesse nell'Agglomerato di Palermo, zona caratterizzata dal maggior carico emissivo da fonti non industriali quali traffico, riscaldamento domestico, porti ecc. a



livello regionale. Di queste 23.367 t/anno il 58%, pari a circa 13.500 t/anno, deriva da emissioni industriali (Combustione nell'industria dell'energia e della trasformazione delle fonti di energia, Impianti di combustione industriale e processi con combustione e Processi senza combustione);

- il ruolo molto importante per il PM10 delle emissioni dai settori industriali (Combustione nell'industria dell'energia e della trasformazione delle fonti di energia, Impianti di combustione industriale e processi con combustione e Processi senza combustione) che risultano dell'ordine delle emissioni del riscaldamento domestico a legna, sorgente predominante a livello regionale se si esclude il macrosettore altre sorgenti/natura (intorno al 40%). Anche per il PM10 occorre osservare che nelle Aree Industriali nel 2012 sono state emesse 3.282 t/anno di PM10 a fronte di 1.773 t/anno di PM10 emesse nell'Agglomerato di Palermo;
- l'origine quasi completamente industriale delle emissioni di ossidi di zolfo nelle Aree Industriali (96,1%);
- la prevalenza delle emissioni di origine industriale (incluso l'uso industriale di solventi) sulle emissioni di composti organici volatili (COV). Complessivamente le attività industriali sono responsabili del 47% delle emissioni di COV (escluso il contributo delle sorgenti naturali) nella zona Aree Industriali. In particolare, nelle aree industriali nel 2012 sono state emesse 27.668 t/anno di COV;
- le emissioni puntuali da impianti industriali contribuiscono per l'11% alle emissioni di benzene a fronte del contributo a livello regionale pari al 3%, con una provenienza più significativa legata ai processi di combustione. Si rileva inoltre un contributo dal settore di produzione del cemento.

27

Gli impianti industriali rappresentano quindi una fonte significativa di sorgente di emissioni puntuali, regolamentate dalle autorizzazioni, ma anche di emissioni diffuse e fuggitive, spesso non regolamentate, ma altrettanto significative ai fini del risanamento della qualità dell'aria nelle aree industriali.

Al fine di determinare quali attività industriali contribuiscano in maniera più significativa sulle emissioni puntuali di NOx, PM10 e COV sono stati presi in considerazione i dati di emissione



stimati per ciascun stabilimento e/o impianto ricadente nella Zona Aree Industriali utilizzando i valori dichiarati dalle aziende in opportuni questionari e i fattori di emissione standard riconosciuti a livello europeo per le singole attività industriali dove non disponibili i dati aziendali e per validare i dati dichiarati.

Dall'analisi dei dati emerge che un numero limitato di grandi impianti industriali, raffinerie, impianti petrolchimici, centrali termoelettriche e cementerie sono responsabili della maggior parte del carico emissivo di ossidi di azoto (NO_x), particolato fine (PM₁₀), composti organici volatili (COV), benzene (C₆H₆) e biossido di zolfo (SO₂), attribuibile a emissioni puntuali.

Al fine di poter individuare gli impianti responsabili del maggior carico emissivo ai quali applicare misure di riduzione delle emissioni, si è scelto di definire, per ciascun inquinante per il quale sono stati registrati superamenti, una soglia tale da intercettare gli impianti responsabili di un carico emissivo pari a circa l'80% del totale delle emissioni provenienti da sorgenti puntuali nelle Aree Industriali. Tale analisi ha consentito di individuare 15 impianti presenti nelle Aree Industriali che superano le suddette soglie. Le soglie risultano quindi pari a:

- 500 Mg per NO_x,
- 1.600 Mg per COVNM,
- 30 Mg per PST,
- 15 Mg per PM₁₀,
- 10 Mg per PM_{2,5}
- 1.700 kg Benzene

28

L'approccio utilizzato ha consentito di individuare, le aziende responsabili di un carico emissivo pari a circa l'80% del totale delle emissioni provenienti da sorgenti puntuali nella zona Aree Industriali. Individuazione pertanto tutt'altro che discriminatoria e non proporzionale.

Nella Tabella 50 del Piano (Allegato 4) di seguito riportata sono individuati i 15 impianti presenti nelle Aree Industriali che superano le suddette soglie. Si è inoltre valutato quali tra gli impianti presenti sul territorio regionale, ma ubicati al di fuori delle Aree Industriali, superino le soglie sopra evidenziate (Tabella 51 del Piano (Allegato 4) di seguito riportata). La Raffineria di Milazzo, gestita dal ricorrente, supera le soglie individuate per tutti gli inquinanti (COVNM, NO_x,



PM10, PM2.5, PST, C₆H₆). Unico impianto assieme alla ESSO di Augusta per cui si registra il superamento delle soglie di tutti gli inquinanti considerati.

Tabella 50: Impianti presenti nelle Aree Industriali che superano per almeno uno dei parametri la soglia individuata

	COVNM	NO _x	PM10	PM2,5	PST	C ₆ H ₆
<i>SOGLIA</i>	<i>1600,0 Mg</i>	<i>500,0 Mg</i>	<i>15,0 Mg</i>	<i>10,0 Mg</i>	<i>30,0 Mg</i>	<i>1700,0 Kg</i>
082054 - Partinico						
70 - Distilleria Bertolino SpA	2250,8	9,4	5,4	4,6	5,9	399,9
083049 - Milazzo						
14 - Raffineria di Milazzo	2130,6	2013,8	39,8	49,0	107,8	2918,9
083077 - San Filippo del Mela						
31 - EDIPOWER - Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela	25,4	508,5	15,6	11,4	22,3	8,3
084028 - Porto Empedocle						
25 - ENEL - Centrale di Porto Empedocle	3,6	411,8	27,5	23,0	32,4	881,7
27 - Italcementi di Porto Empedocle	2,2	202,5	22,4	18,7	23,3	
085007 - Gela						
40 - RAFFINERIA DI GELA	619,4	1600,2	22,5	19,3	49,7	1664,4
088008 - Pozzallo						
68 - Colacem - Cementeria di Modica	2,7	524,0	12,2	12,0	16,0	1081,3
088009 - Ragusa						
67 - Colacem - Cementeria di Ragusa	34,0	930,0	16,2	9,0	18,0	2547,2
089001 - Augusta						
1 - ENEL - Centrale Termoelettrica	2,5	300,5	21,3	17,9	25,1	1,7
2 - Buzzi Unicem - Stabilimento di Augusta	10,1	693,3	10,4	5,8	11,5	4054,1
6 - ESSO Italiana Raff.di Augusta	1916,7	3299,5	72,0	54,3	95,4	2911,4
089021 - Priolo Gargallo						
10 - ISAB Srl - Raff. Impianti NORD	1635,8		2,5	1,1	5,4	2094,7
12 - ISAB Energy - Impianto IGCC	11,1	673,2	11,1	11,1	45,2	1113,3
8 - ISAB Srl - Raff. Impianti SUD	2446,9	1340,5	4,1	3,6	160,3	3212,0
9 - Versalis SpA - Stabilimento di Priolo	813,3	625,9	8,2	7,9	8,8	119,3

Nello scenario di piano sono stati previsti valori limiti e prescrizioni conformi alle migliori tecnologie disponibili da applicare ai suddetti impianti industriali attraverso il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali sia statali che regionali (misure M2, M16, M17, M18). Inoltre al fine di incidere anche sulle altre sorgenti emissive, le misure riguardano anche la riduzione delle



emissioni di NO_x da traffico veicolare (misure M1 e M10) e dai porti (misura M3); per la riduzione delle emissioni di particolato PM10 incidono in maniera sinergica la riduzione delle emissioni di NO_x, con il contenimento degli incendi boschivi (misura M5), la riduzione delle emissioni di ammoniaca dagli allevamenti (misura M6) e delle emissioni di particolato da impianti di riscaldamento alimentati a biomasse (misura M7).

Appare quindi evidente che, dai dati emissivi deducibili dall'Inventario delle Emissioni, l'impianto gestito dal ricorrente rientra, insieme alle altre fonti di cui si è tenuto debitamente in conto, tra le sorgenti significative di COVNM, NO_x, PM10, PM2.5, PST, C₆H₆.

La valutazione dell'incidenza delle sorgenti puntuali sulle emissioni totali regionali, riportata a pagina 13 del ricorso, è evidentemente fuorviante e in palese contrasto con quanto previsto dall'art.9, comma 1, del D.Lgs. 155/2010 che dispone che le misure siano individuate in modo da agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento e quindi l'incidenza delle sorgenti puntuali deve essere effettuata, come correttamente fatto, sulle emissioni della zona Aree Industriali.

Relativamente alle osservazioni del ricorrente sulla modellistica adottata nel Piano, si precisa che la valutazione della qualità dell'aria effettuata dai dati di concentrazione rilevati dalle stazioni fisse di monitoraggio è stata integrata con l'elaborazione modellistica utilizzando il modello di diffusione e trasformazione degli inquinanti in atmosfera riconosciuto in ambito internazionale CHIMERE, inserendo come input i dati emissivi dell'Inventario delle Emissioni.

Il modello, che fornisce come risultato diretto i campi tridimensionali di concentrazione per tutti gli inquinanti modellizzati espressi secondo gli indicatori di legge, è stato utilizzato conformemente a quanto previsto dall'Appendice III del D.Lgs. 155/2010 e dalle Linee Guida per la redazione dei Piani di QA, approvate il 29/11/2016 dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, per:

- estendere la valutazione della qualità dell'aria in aree prive di stazioni fisse di monitoraggio;
- confermare, le aree di superamento degli inquinamenti normati utilizzando i dati emissivi dell'ultimo aggiornamento dell'inventario;



- prevedere la qualità dell'aria in base agli scenari emissivi costruiti nel Piano;
- verificare l'efficacia delle misure di piano nella riduzione delle concentrazioni degli inquinanti in aria ambiente.

Il modello, come previsto dall'Appendice III è stato validato e calibrato utilizzando i dati di monitoraggio dell'anno 2012 delle stazioni già conformi al Programma di Valutazione e quindi ai dettami del D.Lgs. 155/2010, in accordo con gli indicatori previsti dalla normativa (indice MER) (paragrafo 2.4 del Piano - Allegato 4).

Il modello restituisce nell'area del Comprensorio del Mela un superamento del valore limite per la protezione della salute della media annuale di NO₂ e SO₂ (figura 111 e 112 del Piano – Allegato 4).

Anno 2012 - Stato Attuale

Media Annuale NO₂ µg/m³




Figura 111: Stima della media annuale delle concentrazioni di biossido di azoto (NO₂) valutate con il modello Chimere (µg/m³) per l'anno 2012 con riferimento alle soglie legislative



Anno 2012 - Stato attuale
Superamento Media Giornaliera SO₂




Figura 124: Stima dei superamenti di soglie di valutazione e valore limite per la media giornaliera degli ossidi di zolfo valutati con il modello Chimere ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) per l'anno 2012

Relativamente ai picchi orari di benzene registrati dalla centralina di Pace del Mela (contrada Gabbia) e allo studio di ARPA Sicilia citato dal ricorrente “*Raffineria di Milazzo sottolinea che ARPA ha eseguito uno studio per identificare le possibili sorgenti responsabili di tali picchi; nell’ambito di tale approfondimento è stato escluso che la sorgente fosse la Raffineria*” è opportuno precisare che l’analisi modellistica delle back-trajectories è stata effettuata assumendo una specifica finestra temporale di riferimento (dicembre 2015) per la quale è stata effettuata la ricostruzione tridimensionale del campo meteorologico.

Lo studio ha avuto come finalità non quella di formalizzare in un arco temporale di lungo periodo (annuale) la relazione di causa-effetto tra sorgenti e bersaglio (nella fattispecie una stazione posta entro il cortile di una scuola) ma, piuttosto, quella d’indagare sulle cause in potenza responsabili di specifici eventi di picco registrati in alcuni giorni (13) del mese di dicembre 2015.

Gli esiti dello studio modellistico indicano che la Raffineria di Milazzo non risulta tra le sorgenti che risolvono la relazione di causalità ricercata nello specifico scenario di analisi in alcuni giorni (13) del mese di dicembre 2015 per le specifiche condizioni di dispersione legate alla



meteorologia nei giorni esaminati. In particolare, nei giorni esaminati del 2015 lo studio di ARPA indica unicamente che le emissioni di benzene della Raffineria di Milazzo all'interno del campo meteorologico di riferimento, per le condizioni di dispersione realizzate dalla meteorologia nei giorni esaminati, non avrebbero condotto il benzene al bersaglio, ma lo avrebbero allontanato dal recettore.

Ciò non implica che la Raffineria di Milazzo non contribuisca all'inquinamento dell'aria da benzene, come si evidenzia dai dati dell'inventario delle emissioni (Allegato 3).

Pertanto, alla luce di quanto sopra precisato, sul punto appare infondata l'osservazione difensiva della Raffineria di Milazzo.

Per quanto riguarda l'ozono la stazione fissa di monitoraggio "Milazzo Termica", negli anni presi a riferimento dal Piano, ha fatto registrare un numero di superamenti del valore obiettivo per la protezione della salute maggiore del limite fissato dal D.Lgs. 155/2010 (n.25 superamenti/anno) e del valore obiettivo per la protezione della vegetazione.

Negli strati più bassi dell'atmosfera, l'ozono troposferico è un inquinante secondario che si forma attraverso processi fotochimici innescati dalla radiazione solare in presenza di altri inquinanti o composti presenti in atmosfera: i principali precursori sono gli ossidi d'azoto (NOx) e i composti organici volatili (COV). La formazione di ozono nella troposfera è influenzata infatti sia dagli ossidi di azoto che dai composti organici volatili, in particolare in condizioni di irraggiamento solare, e per tale ragione la riduzione delle concentrazioni di ozono in aria ambiente dipende dalle emissioni di ossidi di azoto e di composti organici volatili.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che quanto lamentato dal ricorrente *"in merito alla qualità dell'aria del Comprensorio del Mela non si ravvede l'esistenza delle condizioni che, in accordo a quanto identificato dal Piano, renderebbero necessaria l'applicazione di specifiche azioni mitigative da parte della Raffineria di Milazzo"* sia privo di fondamento.


III.C) – Per quanto concerne la modellistica adottata e la validazione e calibrazione del modello si rinvia a quanto già esposto al punto precedente (III.B)).



Per quanto riguarda gli scenari emissivi si rappresenta che gli stessi sono stati costruiti in conformità a quanto previsto dall'art. 22 comma 4) del D.Lgs. 155/2010.

La prima fase è stata la costruzione dello scenario di riferimento (scenario tendenziale regionale) che costituisce lo scenario base con cui sono confrontati gli scenari alternativi al fine di determinare gli interventi minimi necessari affinché le concentrazioni degli inquinanti in aria siano conformi a quanto previsto nel D.Lgs. n. 155/2010.

Tale scenario è elaborato sulla base dell'analisi dell'andamento tendenziale dei principali indicatori delle attività responsabili delle emissioni e/o dei consumi energetici, nonché sulla base degli effetti delle misure sulla limitazione o controllo delle emissioni e/o consumi che derivano dal quadro delle norme e dei provvedimenti vigenti a livello europeo, nazionale, regionale e comunale secondo lo schema di proiezione dei dati dell'inventario sotto riportato.



In particolare, lo Scenario di riferimento regionale (o Scenario tendenziale regionale) è stato costruito definendo dei fattori di proiezione che si basano su:

- ✓ provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale già rilasciati al 2016. E' evidente che lo scenario tendenziale non può tenere conto dei riesami/aggiornamenti all'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data successiva all'elaborazione dello scenario;



- ✓ quanto previsto dalla Regione sino all'anno 2027 in atti di programmazioni e strategie che possano avere influenza sulla qualità dell'aria (programmazione in materia di energia, trasporti, rifiuti, incendi boschivi, cave e rurale), effettuando ipotesi più conservative relativamente alle previsioni contenute nel Piano Regionale dei Rifiuti e nel Piano regionale per la Programmazione delle Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli Incendi Boschivi;
- ✓ previsioni più conservative in materia di riduzione di traffico veicolare urbano nel Comune di Palermo rispetto a quanto previsto nel Piano del Traffico Urbano;
- ✓ quanto previsto a livello nazionale e locale relativamente alla programmazione dello sviluppo portuale ed aeroportuale;
- ✓ proiezioni del parco circolante, appositamente sviluppate utilizzando i dati di immatricolazione e cancellazioni ACI a livello regionale;
- ✓ proiezioni sviluppate a livello nazionale e regionalizzate per la Regione Sicilia da parte di ENEA con il modello GAINS, per i soli combustibili fossili del settore residenziale e per i fuoristrada.

Il ricorrente lamenta che *“gli scenari futuri elaborati dal Piano non sono esenti da critiche tanto che anche il MATTM ha espresso una serie di perplessità al riguardo ...(omissis)...*”. Si ribadisce che con nota prot. n.DVA U.0023209 del 11/10/2017 (Allegato 12) il MATTM ha inviato le proprie osservazioni sul Rapporto Preliminare e sulla proposta di Piano nella fase di consultazione ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 152/2006. Scopo della consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) è definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Tali osservazioni sono state riscontrate in maniera puntuale con nota prot. n. 58344 del 24/11/2017 (Allegato 13) e nel Rapporto Ambientale (Allegato 14) è stato descritto come si è tenuto conto delle stesse nella stesura successiva della proposta di Piano, tant'è vero che nella fase di consultazione sul Rapporto Ambientale (RA), ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte del Ministero.



In particolare, l'analisi delle alternative è stata effettuata all'interno del Rapporto Ambientale (par. 4.5 – Allegato 14). Nessuna osservazione è pervenuta sull'analisi condotta nella fase di consultazione del Piano e del Rapporto Ambientale.

Per le ragioni sopra esposte non si ritengono fondate e pertinenti le motivazioni avanzate dal ricorrente.

III.D) - Per quanto attiene il monitoraggio della qualità dell'aria il D.Lgs. 155/2010 ha posto, rispetto alla normativa previgente, nuovi obblighi a carico delle Regioni in materia di monitoraggio e valutazione della qualità dell'aria. Ai sensi dell'art.5, comma 6, le Regioni dovevano trasmettere al Ministero dell'Ambiente, all'ISPRA e all'ENEA, entro il 31/12/2012, un progetto volto ad adeguare la propria rete di misura alle disposizioni ed ai criteri di ubicazione del D.Lgs. 155/2010 in conformità alla zonizzazione risultante dal primo riesame previsto dall'articolo 3, comma 2, ed in conformità alla connessa classificazione ai sensi dell'art. 4.

Il *“Progetto di razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell'aria in Sicilia ed il relativo programma di valutazione”* (Allegato 2) redatto dalla Regione ai sensi dell'art.5 comma 6 del D.Lgs. 155/2010 in accordo con la *“Zonizzazione e classificazione del territorio della Regione Siciliana”* approvata con D.A. n. 97/GAB del 25/06/2012 è stato trasmesso al Ministero dell'ambiente, all'ISPRA e all'ENEA in data 27/07/2012 (nota prot. ARTA n. 44428), entro i termini previsti per legge.

Come richiesto dal MATTM con note prot. n. DVA-2013-0009962 del 02/05/2013 e n. DVA-2013-3011 del 23/12/2013, il Dipartimento Regionale Ambiente nel marzo 2013 trasmetteva il progetto parzialmente rielaborato alla luce di quanto richiesto (nota prot. n.13485 del 24/03/2014). Con nota prot. n. D.V.A.-2014-0012582 del 02/05/2014 il Ministero esprimeva parere positivo sulla conformità del progetto alle disposizioni del D.Lgs. 155/2010.

Con D.D.G. n. 449 del 10/06/2014, a seguito del visto di conformità, il Dipartimento Ambiente approvava il *“Progetto di razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell'aria in Sicilia ed il relativo programma di valutazione”* (Allegato 2).

Sulla base dell'accordo di programma stipulato con il Dipartimento Regionale Ambiente di cui al D.D.G. n. 278 del 28/04/11, e del suo successivo *addendum* approvato con D.D.G. n. 797 del 24/09/2015, Arpa Sicilia ha predisposto il progetto definitivo della rete per l'indizione della gara di



appalto, per la quale è stata già effettuata l'aggiudicazione definitiva. I lavori di adeguamento della rete regionale di monitoraggio potranno essere realizzati nei prossimi mesi a seguito dell'approvazione della perizia di variante con D.D.G. n. 738 del 06/09/2019 (Allegato 2), resasi necessaria sulla base di quanto evidenziato nei sopralluoghi di avvio dei lavori.

La nuova rete regionale sarà costituita da n. 54 stazioni fisse di monitoraggio distribuite su tutto il territorio regionale, di queste 53 saranno utilizzate per il Programma di Valutazione (PdV). A partire dal 2015, ai fini della valutazione della qualità dell'aria a livello regionale, sono stati presi in considerazione solo i dati rilevati dalle stazioni incluse nel Programma di Valutazione e per ciascuna stazione esclusivamente i parametri previsti nel suddetto Programma. Nel 2015 risultavano già conformi ai criteri di ubicazione dell'Allegato III e VIII del D.Lgs. 155/2010, 38 delle 53 stazioni previste dal PdV, di cui 3 non erano attive (Santa Lucia del Mela, Catania - Garibaldi ed Agrigento Monserrato) mentre 35 erano attive. La stazione di Santa Lucia del Mela è stata riattivata nel 2016.

Il numero minimo di siti fissi di misura stabilito in base alla classificazione delle zone, effettuata nel progetto di "Zonizzazione e classificazione del territorio della Regione Siciliana", e alla popolazione residente in ciascuna zona, utilizzando le tabelle relative ai diversi inquinanti dell'Allegato V del D.lgs.155/2010 e dell'Allegato IX per l'ozono è riportato nella Tabella 2 del Programma di Valutazione.

TAB.2: Per fonti diffuse, numero minimo di punti fissi di misura per inquinante

ZONE_NAME	Agglomerato di Palermo	Agglomerato di Catania	Agglomerato di Messina	Aree Industriali	Altro	TOTALE
ZONE_CODE	IT 1911	IT 1912	IT 1913	IT 1914	IT 1915	
ZONE_TYPE	Ag	Ag	Ag	NoAg	NoAg	
Population	811121	497202	242503	694766	2805483	
SO2	1	0	1	2	3	7
NOX	3	2	1	2	7	15
PM10	3	2	2	2	7	16
PMTOT						
PM25	1	1	0	1	3	6
O3	2	1	0	2	6	11
CO	1	0	0	0	3	4
BNZ	3	0	1	2	7	13
Pb	1	2	1	0	0	4
As	2	1	1	1	1	6
Ni	2	1	1	1	1	6
Cd	2	1	1	1	1	6
BAP	2	1	1	1	1	6
n. minimo punti fissi	3	2	2	2	7	16

Complessivamente, il numero totale di punti di misura della rete fissa (Tabella 5 del PdV), ai fini del Programma di valutazione (PdV), è dato dalla somma dei punti di misura della rete minima, dei punti di misura aggiuntivi e dei punti di misura della rete di supporto.



TAB.5: Per fonti diffuse, N° di punti di misura di totali per inquinante

ZONE_NAME		Agglomerato di Palermo	Agglomerato di Catania	Agglomerato di Messina	Aree Industriali	Altro	TOTALE
ZONE_CODE		IT 1911	IT 1912	IT 1913	IT 1914	IT 1915	
ZONE_TYPE		Ag	Ag	Ag	NoAg	NoAg	
Population		811121	497202	242503	694766	2805483	

SO2		1	1	1	22	5	30
NOX		7	5	2	30	9	53
PMTOT	PM10	7	5	2	29	9	52
	PM25	4	2	1	6	6	19
O3		2	3	1	14	8	28
CO		1	1	1	9	4	16
BNZ		5	1	2	21	8	37
Pb		0	2	1	6	0	9
As		2	1	1	6	2	12
Ni		2	1	1	6	2	12
Cd		2	1	1	6	2	12
BAP		3	1	1	6	2	13
n. punti totali		7	5	2	30	9	53

Nella zona IT1914 Aree Industriali, vista la discontinuità territoriale, nonché la distribuzione territoriale della popolazione ivi residente, la presenza di numerosi insediamenti urbani di medie dimensioni e di tre Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA), il PdV ha previsto un consistente infittimento di stazioni di misura in particolare di stazioni di fondo urbano e suburbano per la valutazione dell'esposizione delle popolazioni soggette al rilascio di emissioni inquinanti da insediamenti industriali, rispetto al numero necessario discendente dagli Allegati V e IX del D.Lgs.155/2010.

Nella Zona Aree Industriali nel 2015 erano attive 23 stazioni di monitoraggio delle 30 previste dal PdV e anche se non erano attivi tutti gli analizzatori previsti era presente un numero superiore al numero minimo di punti fissi di misura per NO₂, PM10, determinato sulla base della Tabella 2 del Programma di valutazione sulla base dei criteri fissati dal D.Lgs. 155/2010.

Tabella 53: Consistenza della rete di rilevamento e relativa strumentazione attiva per il 2015 come da PdV

ZONA	NOME STAZIONE	GESTORE	TIPO_ZONA	TIPO_STAZIONE	PM10	PM2.5	NO ₂	CO	C ₆ H ₆	O ₃	SO ₂
AGGLOMERATO DI PALERMO IT1911											
1	IT1911 Bagheria	N	U	F	A	A	A		A		
2	IT1911 Belgio	Rap Palermo	U	T	P		P				
3	IT1911 Boccadifalco	Rap Palermo	S	F	P		P			P	
4	IT1911 Indipendenza	Rap Palermo	U	T	P	A	P		A		



	ZONA	NOME STAZIONE	GESTORE	TIPO_ZONA	TIPO_STAZIONE	PM10	PM2.5	NO ₂	CO	C ₆ H ₆	O ₃	SO ₂
5	IT1911	Castelnuovo	Rap Palermo	U	T	P	A	P		P		
6	IT1911	V.le Reg. Siciliana - Parch. Aleo (ex Di Blasi)	Rap Palermo	U	T	P		P	P	P		
7	IT1911	Villa Trabia	N	U	F	A	A	A		A	A	A
AGGLOMERATO DI CATANIA IT1912												
8	IT1912	Garibaldi ⁽¹⁾	Comune Catania	U	T	A		A				
9	IT1912	V.le Vittorio Veneto	Comune Catania	U	T	P		P	P	P		
10	IT1912	Parco Gioieni	Comune Catania	U	F	P	A	P			P	P
11	IT1912	San Giovanni La Punta	N	S	F	A		P			A	
12	IT1912	Misterbianco	Arpa Sicilia	U	F	P	A	P			P	
AGGLOMERATO DI MESSINA IT1913												
13	IT1913	Messina Boccetta ⁽²⁾	N	U	T	P		P	A	A		
14	IT1913	Messina Villa Dante ⁽²⁾	N	U	F	P	A	A		P	A	A
AREE INDUSTRIALI IT1914												
15	IT1914	Porto Empedocle	N	S	F	A	A	A	A	A		A
16	IT1914	Gela - ex Autoparco	Arpa Sicilia	S	F	A		A		P		A
17	IT1914	Gela - Tribunale	N	U	F	A	A	A	A	A	A	A
18	IT1914	Gela AGIP Mineraria	Lib. Con. Com. CL	S	F	P		P		P		P
19	IT1914	Gela Biviere	Lib. Con. Com. CL	R-NCA	F	P		P			P	P
20	IT1914	Gela Capo Soprano	Lib. Con. Com. CL	U	F			P			P	P
21	IT1914	Gela - Via Venezia	Lib. Con. Com. CL	U	T	P		P	P	P		
22	IT1914	Niscemi C.STORICO (Gori)	Lib. Con. Com. CL	U	T	P		P	P	P		
23	IT1914	Barcellona P.G.	N	S	F	A		A			A	A
24	IT1914	Pace del Mela C.da Gabbia	Arpa Sicilia	U	F	A		P		P		P
25	IT1914	Termica Milazzo	Arpa Sicilia	S	F	P	A	P	P	P	P	A
26	IT1914	A2A - Milazzo ⁽³⁾	A2A	U	F	P		P		A	P	P
27	IT1914	A2A - Pace del mela ⁽³⁾	A2A	S	F	P		P		A		P
28	IT1914	A2A - S.Filippo del Mela ⁽³⁾	A2A	S	F	P		P		A	P	P
29	IT1914	S.Lucia del Mela ⁽²⁾	Lib. Con. Com. ME	R-NCA	F	A		A				A
30	IT1914	Partinico	Arpa Sicilia	U	F	P		P	P	P	P	P
31	IT1914	Termini Imerese	Arpa Sicilia	U	F	P		P	P	P	P	P
32	IT1914	Ragusa CAMPO ATLETICA	Comune Ragusa	S	F	A	A	P	A		P	
33	IT1914	Ragusa VILLA ARCHIMEDE	Comune Ragusa	U	F	A		P		P		
34	IT1914	Pozzallo	N	U	F	A		A	A		A	A
35	IT1914	Augusta	Lib. Con. Com. SR	U	F	P		P		A		P
36	IT1914	Siracusa Belvedere	Lib. Con. Com. SR	S	F	P		P		A		P
37	IT1914	Melilli	Lib. Con. Com. SR	U	F	P		P		A	P	P
38	IT1914	Priolo	Lib. Con. Com. SR	U	F	P	P	P		P		P
39	IT1914	Siracusa - Scala Greca	Lib. Con. Com. SR	S	F	P		P		A	P	P
40	IT1914	Siracusa Osp. Neurop. E Acquedotto	N	S	F	A	A	A				
41	IT1914	Siracusa - Bixio	Lib. Con. Com. SR	U	T	P		P				
42	IT1914	Siracusa - Specchi	Lib. Con. Com. SR	U	T	P		P		P		
43	IT1914	Siracusa Teracati	Lib. Con. Com. SR	U	T	P		A				



	ZONA	NOME STAZIONE	GESTORE	TIPO_ZONA	TIPO_STAZIONE	PM10	PM2.5	NO ₂	CO	C ₆ H ₆	O ₃	SO ₂
44	IT1914	Solarino	N	S	F	A		A		A	A	A
ALTRO IT1915												
45	IT1915	Agrigento Centro	N	U	F	A		A		A	A	
46	IT1915	Agrigento Monserrato ⁽⁴⁾	Lib. Con. Com AG	S	F	A	A	A	A	A	A	A
47	IT1915	Agrigento ASP	N	S	F	A	A	A		A	A	
48	IT1915	Lampedusa	N	R-REM	F	A	A	A			A	
49	IT1915	Caltanissetta Campo sportivo	N	U	T	A		A	A	A		
50	IT1915	Enna	Arpa Sicilia	U	F	P	A	P	P	P	P	P
51	IT1915	Trapani	Arpa Sicilia	U	F	P		P	P	P	P	
52	IT1915	Cesarò Port. Femmina morta	N	R-REG	F	A	A	A		A	A	
53	IT1915	TP diga Rubino	N	R-REG	F	A	A	A		A	A	

Note

- N Stazione prevista nel Programma di Valutazione da realizzare
A Analizzatore da implementare come previsto dal Programma di Valutazione
P Analizzatore presente come previsto dal Programma di Valutazione
T Stazione da traffico
U Stazione da fondo urbano
S Stazione da fondo suburbano
R-NCA Stazione da fondo rurale posizionata in prossimità di centri abitati (Near City Allocated)
R-REM Stazione da fondo rurale posizionata in zone distanti da fonti di pressione (Remote)
R-REG Stazione da fondo rurale regionale (Regional)
1) Stazione esistente di proprietà del comune di Catania ma non attiva
2) Stazioni esistenti di proprietà della Città metropolitana (ex Provincia) di Messina i cui dati non sono trasmessi al CED di Arpa Sicilia
3) Stazioni esistenti di proprietà di A2A S.p.A. i cui dati non sono trasmessi al CED di Arpa Sicilia
4) Stazione esistente di proprietà del Libero Con. Com. di Agrigento ma non attiva

Dal confronto tra le tabelle sopra riportate si evince che la consistenza della rete al 2015 nella zona Aree Industriali era ben al di sopra del numero minimo di punti fissi determinati sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 155/2010 e che in particolare nella zona Aree Industriali per tutti gli inquinanti erano garantiti il numero minimo di punti fissi.

Per quanto concerne il rispetto degli obiettivi di qualità dei dati fissati dall'Allegato I del D.Lgs. 155/2010, se è pur vero che in alcune stazioni e per alcuni analizzatori non è stata raggiunta nel 2015 la raccolta minima dei dati prevista (90%), il numero di stazioni dove tale raccolta è superiore al 90% è maggiore rispetto al numero minimo di punti fissi discendente dall'Allegato V per i parametri NO₂, PM10, C₆H₆, SO₂, O₃, metalli ed IPA. Per quanto concerne gli idrocarburi non metanici e l'idrogeno solforato non essendo normati dal D.Lgs. 155/2010, la norma non fissa per questi parametri obiettivi di qualità.

Per le ragioni sopra esposte non si ritengono fondate e pertinenti le motivazioni avanzate dal ricorrente.



III.E) Infine per quanto concerne la zonizzazione e la classificazione del territorio regionale contestate dal ricorrente nel ricorso in oggetto, come dettagliato in premessa, la Regione Siciliana, per conformarsi alle disposizioni del D.Lgs. n. 155/2010 e nell'ambito del processo di armonizzazione messo in atto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) tramite il Coordinamento istituito all'articolo 20 del D.Lgs. n. 155/2010, con D.A. n. 97/GAB del 25/06/2012 ha approvato la *“Zonizzazione e classificazione del territorio regionale siciliano ai sensi del D.Lgs. 155/2010”* (Allegato 1).

Il progetto, conformemente a quanto previsto dall'Appendice I punti 1-3 del D.Lgs. 155/2010, individua, in una prima fase, gli agglomerati e successivamente le zone in base alla valutazione del carico emissivo ricadente sul territorio e delle condizioni meteo-climatiche e morfologiche dell'area (punto 4 Appendice 1) utilizzando le mappe di distribuzione del carico emissivo suddivise per comune ottenute dai dati dell'ultimo aggiornamento dell'Inventario regionale delle emissioni riferito all'epoca all'anno 2007 e le mappe di concentrazione ottenute dall'applicazione del modello Calpuff per lo studio del trasporto, la dispersione e la trasformazione degli inquinanti primari in atmosfera riferite all'anno 2005.

41

Il progetto, sulla base dei criteri sopra riportati, suddivide il territorio regionale in 3 Agglomerati e 2 Zone di seguito riportate (cfr. Figura 23 *“Zonizzazione e classificazione del territorio regionale siciliano ai sensi del D.Lgs. 155/2010”*):

- IT1911 Agglomerato di Palermo: include il territorio del comune di Palermo e dei comuni limitrofi, in continuità territoriale con Palermo;
- IT1912 Agglomerato di Catania: include il territorio del comune di Catania e dei comuni limitrofi, in continuità territoriale con Catania;
- IT1913 Agglomerato di Messina: include il comune di Messina;
- IT1914 Aree Industriali: include i comuni sul cui territorio insistono le principali aree industriali e di comuni sul cui territorio la modellistica di dispersione degli inquinanti atmosferici individua una ricaduta delle emissioni delle stesse aree industriali;
- IT1915 Altro: include l'area del territorio regionale non inclusa nelle zone precedenti.




Figura 23 - Mappa di zonizzazione

Ricadono nella Zona Aree Industriali, come già sopra dettagliato, quelle aree anche non contigue caratterizzate da un elevato carico emissivo sulla base dei dati dell'Inventario 2007, i più aggiornati al tempo dell'elaborazione del documento, alle quali si sommano le aree che, sulla base del modello Calpuff, risentono delle ricadute di tali emissioni. L'individuazione della zona "Aree Industriali" rispetta i criteri previsti dall'art. 1 comma 2 lettera d), dall'art. 3 e dell'Appendice I punto 4 del D.Lgs. 155/2010.

La classificazione delle zone ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 155/2010, ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente, è stata effettuata utilizzando i dati provenienti dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria della Regione Siciliana per il quinquennio 2005-2009, i più aggiornati al tempo dell'elaborazione del documento, integrati con i risultati ottenuti dalle applicazioni della modellistica di dispersione degli inquinanti atmosferici disponibili per il 2005. Le concentrazioni rilevate sono state confrontate con l'obiettivo a lungo termine indicato per l'ozono nell'Allegato VII, sezione 3 e con le soglie di valutazione superiore e inferiore fissate per gli altri inquinanti atmosferici nell'Allegato II, sezione 1 del D.Lgs.155/2010. Nel caso dell'ozono, l'obbligo di misurazione in siti fissi in una zona è determinato dal superamento dell'obiettivo a lungo termine durante almeno un anno dei cinque considerati; per quanto riguarda invece gli altri



inquinanti, una soglia si ritiene superata nel caso in cui il superamento si verifichi per almeno tre anni su cinque.

Sovrapponendo i risultati del monitoraggio e della modellistica, si è pervenuti alla classificazione delle zone individuate nella nuova zonizzazione proposta ai sensi del D.Lgs. 155/2010 (cfr. Tabella 6 della “Zonizzazione e classificazione del territorio regionale siciliano ai sensi del D.Lgs. 155/2010” di seguito riportata).

Tabella 6 – Classificazione delle zone

Zona	O	SH	NH	P	L	B	C
IT1911	>OLT	SVI-SVS	SVS	SVS	SVI	SVS	SVI-SVS
IT1912	>OLT	SVI	SVS	SVS	SVS	SVI	SVI
IT1913	>OLT	SVS *	SVS	SVS	SVS	SVI-SVS	SVI
IT1914	>OLT	SVS	SVS	SVS	SVI.**	SVS	SVI
IT1915	>OLT	SVS-SVI °	SVS	SVS	SVI	SVS	SVI-SVS

* nonostante dalla modellistica la zona risulti SVI, poiché gli unici dati di monitoraggio disponibili sono quelli del 2008 che risultano SVS, a fini cautelativi si considera tale zona come SVS.

° nonostante dai dati di monitoraggio la zona IT1915, che comprende buona parte del territorio regionale, risulti essere SVS-SVI, la modellistica evidenzia che in alcune limitate parti di taluni territori comunali, potrebbe essere superata la SVS. Per tali aree, a fini cautelativi, si provvederà ad effettuare idonee campagne di misurazione con mezzi mobili.

** In relazione agli ultimi dati di monitoraggio ARPA

Appare quindi evidente l'infondatezza della motivazione proposta dal ricorrente quando afferma che “la zonizzazione regionale presa in considerazione è quella di cui al Decreto Assessoriale 97/GAB del 25/06/2012 recante espressa affermazione di conferma della propria illegittimità (per violazione del primo comma dell'art. 4 del D.Lgs. 155/2010) laddove precisa che “non si è ritenuto in questa fase differenziare la zonizzazione del territorio in base ai diversi inquinanti atmosferici...”.(omissis)..” in quanto le zone sono state classificate sulla base delle soglie di valutazione inferiore e superiore conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 155/2010.

Considerato che l'individuazione delle zone è stata effettuata sulla base del carico inquinante, la scelta di effettuare un'unica zonizzazione per tutti gli inquinanti, primari e secondari, è coerente con quanto previsto dall'Appendice I punti 4-6 del D.Lgs. 155/2010.

Infine, si rappresenta che:



- il termine previsto dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 155/2010 (5 anni) si riferisce al riesame della classificazione delle zone e degli agglomerati e non della zonizzazione ed è finalizzato quindi a rivalutare i punti di monitoraggio necessari per la valutazione della qualità dell'aria per ciascun inquinante e non a ridefinire la zonizzazione del territorio regionale;
- la classificazione è alla base del programma di valutazione della qualità dell'aria adottato nel 2014 che costituisce lo strumento di riferimento per definire la rete regionale di monitoraggio il cui adeguamento non è stato ad oggi completato e non avrebbe avuto quindi alcun senso rivalutare la classificazione delle zone prima di aver completato l'adeguamento della rete di monitoraggio;
- il termine previsto dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 155/2010 ha comunque carattere ordinatorio e non perentorio.

Per le ragioni di cui sopra, si ritiene che la contestazione avanzata dal ricorrente secondo cui *“il PRTQA risulta dunque approvato sulla scorta di zonizzazione illeggitima e non aggiornata e revisionata da oltre 5 anni in manifesta violazione dell'espresso disposto del richiamato secondo comma dell'art. 4 del D.Lgs. 155/2010”*, sia priva di fondamento.

44

IV. VIOLAZIONI ULTERIORI DEL D.LGS. 155/2010 E, IN PARTICOLARE, DEL RELATIVO ART. 9 IN PUNTO DI PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI, NONCHÉ DEL 4° COMMA DELL'ART. 271 D.LGS. 152/2006 E, IN GENERALE, DEI VALORI DI CUI AL D.LGS. 152/2006. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PREVENZIONE E PRECAUZIONE DI CUI ALL'ART. 3-TER DEL D.LGS. 152/2006. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DEI PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI, DI ISTRUTTORIA E PER CONTRADDITTORIETÀ.

Nella motivazione di cui al sub.IV il ricorrente lamenta che *“Il Piano, violando l'art. 9 del D.Lgs. 155/2010, con particolare riguardo alla zona industriale di interesse è stato adottato sostanzialmente in assenza di superamenti dei valori limite di cui agli allegati del medesimo D.Lgs. e, in particolare dei valori limite previsti dall'Allegato XI del Decreto.”*



Innanzitutto, occorre precisare che relativamente alla valutazione della qualità dell'aria, il D.Lgs. 155/2010 prevede che:

- art. 1, comma 4, lettera e, *“la valutazione della qualità dell'aria ambiente condotta utilizzando determinati siti fissi di campionamento e determinate tecniche di valutazione si considera idonea a rappresentare la qualità dell'aria all'interno dell'intera zona o dell'intero agglomerato di riferimento”*;
- art. 5, comma 2, *“Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), superano la rispettiva soglia di valutazione superiore, le misurazioni in siti fissi sono obbligatorie e possono essere integrate da tecniche di modellizzazione o da misurazioni indicative al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria ambiente.”*.

Come evidenziato in premessa nella zona Aree Industriali nel corso degli anni, dall'entrata in vigore del D.Lgs. 155/2010, sono stati registrati dai dati di monitoraggio delle stazioni fisse dei superamenti del:

- valore limite per la protezione della salute umana per il biossido di azoto;
- valore limite per la protezione della salute umana per il particolato fine PM10;
- valore obiettivo per la protezione della salute umana per l'ozono;
- valore obiettivo per la protezione della vegetazione;
- valore obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana per l'ozono in tutte le stazioni dove viene monitorato.
- soglia di informazione e della soglia di allarme per l'ozono.

Tali dati di monitoraggio sono stati integrati, come previsto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 155/2010, da elaborazioni modellistiche utilizzando il modello di diffusione e trasformazione degli inquinanti in atmosfera riconosciuto in ambito internazionale CHIMERE, i cui risultati, già descritti al punto III.B), confermano i dati registrati dalle stazioni fisse di monitoraggio e restituiscono nel Comprensorio del Mela per il 2012 il superamento del valore limite per la protezione della salute umana per NO₂ e SO₂.



L'art. 9 del D.Lgs. 155/2010 disciplina gli obblighi delle Regioni in caso di superamento dei valori limite e dei valori obiettivo fissati dallo stesso decreto differenziando i due casi.

- Il comma 1 prevede, nel caso di **superamenti dei valori limite**, che le regioni *“...(omissis)... adottano un piano ...(omissis).....che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti. In caso di superamenti dopo i termini prescritti all'allegato XI il piano deve essere integrato con l'individuazione di misure atte a raggiungere i valori limite superati nel più breve tempo possibile....(omissis).....”*
- Il comma 2 prevede, nel caso di **superamenti dei valori obiettivi**, che le regioni *“...(omissis).....adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo entro il 31 dicembre 2012. Il perseguimento del valore obiettivo non comporta, per gli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, condizioni più rigorose di quelle connesse all'applicazione delle migliori tecniche disponibili”*

46

Per identificare i contributi delle sorgenti emissive che influenzano le aree di superamento (art. 9 comma 1 del D.Lgs. 155/2010) su cui poi applicare le misure di risanamento, sono stati condotti 3 approfondimenti dell'Inventario delle Emissioni relativamente all'Agglomerato di Palermo, all'Agglomerato di Catania e alla Zona Aree Industriali (Allegato 10).

Relativamente alla Zona Aree Industriali l'analisi, già descritta in premessa e al punto III.B) a cui si rinvia per una trattazione più dettagliata, mostra che un numero limitato di grandi impianti industriali, raffinerie, impianti petrolchimici, centrali termoelettriche e cementerie sono responsabili, nella zona IT1914 “Aree Industriali”, della maggior parte del carico emissivo di ossidi di azoto (NO_x), particolato fine (PM₁₀), composti organici volatili (COV), benzene (C₆H₆) e biossido di zolfo (SO₂). Lo studio ha consentito di identificare gli impianti responsabili di circa l'80% del carico emissivo da sorgenti puntuali a cui applicare valori limiti e prescrizioni conformi



alle migliori tecnologie disponibili attraverso il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali sia statali che regionali (misure M2, M16, M17, M18). Sarà onere dei gestori individuare le tecnologie applicabili a costi sostenibili, e dell'autorità competente valutare la coerenza delle stesse con i valori limite imposti dal Piano.

Al fine di incidere su tutte le sorgenti emissive, le misure riguardano anche la riduzione delle emissioni di NO_x da traffico veicolare (misure M1 e M10) e dai porti (misura M3); per la riduzione delle emissioni di particolato PM₁₀ incidono in maniera sinergica la riduzione delle emissioni di NO_x da traffico, l'elettrificazione dei porti, con il contenimento degli incendi boschivi (misura M5), la riduzione delle emissioni di ammoniaca dagli allevamenti (misura M6) e delle emissioni di particolato da impianti di riscaldamento alimentati a biomasse (M7).

Complessivamente l'attuazione delle misure di Piano consentirà una riduzione significativa delle emissioni di NO_x e PM₁₀ nei prossimi anni nella Zona Aree Industriali (*cfr.* tabella 153 del Piano – Allegato 4), non raggiungibile sulla base dell'andamento tendenziale regionale, valutato sulle autorizzazioni e/o provvedimenti vigenti al momento dell'elaborazione del Piano.

Infine, appare veramente singolare l'affermazione del ricorrente che nelle aree industriali che includono poli come quello di Siracusa-Priolo-Augusta e del Comprensorio del Mela tra l'altro identificati come Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale, la qualità dell'aria sia influenzata esclusivamente dal traffico veicolare, riportando i dati emissivi aggregati a livello regionale in cui naturalmente tale settore è quello che incide maggiormente sulle emissioni di ossidi di azoto. Il settore del traffico veicolare è, come sopra descritto, oggetto di misure di riduzione, ma certamente nella zona "Aree Industriali" il risanamento della qualità dell'aria richiede interventi strutturali di riduzione delle emissioni dai grandi impianti industriali.

Per quanto sopra esposto si ritiene che, contrariamente a quanto contestato dal ricorrente, il Piano sia coerente con l'art. 9 del D.Lgs. 155/2010 e con l'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e le motivazioni avanzate dal ricorrente al sub IV siano prive di fondamento.

V. QUANTO AI PARAMETRI NON NORMATI COSTITUITI DAGLI IDROCARBURI NON METANICI (NMHC) E DALL'IDROGENO SOLFORATO(H₂S): INCOMPETENZA ANCHE PER MANCANZA DI



NORMATIVA ESISTENTE; VIOLAZIONE DELL'ART. 272-BIS D.LGS. 152/2006; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DI MOTIVAZIONE ED IN ULTIMA ANALISI, ANCHE DI IDONEO PERIODO DI SPERIMENTAZIONE.

Alcune delle stazioni della zona “Aree industriali” sono dotate di analizzatori per il monitoraggio di parametri per cui il D.Lgs. 155/2010 non fissa valori limite/obiettivo di riferimento, quali idrocarburi non metanici (NMHC) e idrogeno solforato (H₂S). Cionondimeno, l'Allegato X del suddetto decreto individua gli idrocarburi non metanici tra i precursori dell'ozono la cui misurazione è prevista dal punto 1.

Tali inquinanti, presenti nell'aria ambiente di tale zona in concentrazioni maggiori rispetto ad altre zone non interessate da attività industriali, sono responsabili di disturbi olfattivi che le popolazioni di queste aree lamentano. Gli idrocarburi non metanici sono inoltre inclusi tra gli inquinanti da monitorare per i Piani di azione a breve termine adottati nelle AERCA (Allegato 22), che individuano soglie di intervento di 1°, 2° e 3° livello. Il monitoraggio di tali parametri non rientra nella valutazione della qualità dell'aria ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.155/2010, ma cionondimeno fornisce elementi aggiuntivi utili per una migliore conoscenza della qualità dell'aria nelle aree industriali.

48

Proprio per sopperire alla mancanza nella normativa di tutela della qualità dell'aria a livello nazionale dei valori limite di riferimento per le concentrazioni in aria ambiente di tali inquinanti e per poter dare riscontro alle numerose segnalazioni provenienti dalla popolazione residente nei comuni limitrofi alle aree industriali relativi ai disturbi olfattivi che si registrano in tali aree, il Piano ha individuato tra le misure aggiuntive la misura M19, che prescrive di introdurre nella normativa regionale in materia di qualità dell'aria oltre che i valori limite per le concentrazioni medie orarie per il benzene su tutto il territorio regionale, i valori limite per gli idrocarburi non metanici e l'idrogeno solforato nelle aree industriali. Tale misura ha la finalità di un maggior livello di tutela della salute umana su tutto il territorio regionale e nelle aree industriali, dove maggiore è l'impatto di tali sostanze presenti nell'aria ambiente sulla qualità della vita della popolazione residente, e non costituisce una misura di limitazione delle emissioni dagli impianti industriali. I valori limite che si intende individuare sono riferiti alle concentrazioni di tali sostanze nell'aria ambiente e non alle concentrazioni al punto di emissione da attività industriali.



È quindi evidente l'errore in cui è incorso il ricorrente quando fa riferimento alle previsioni di cui all'art. 272-bis, afferente alla disciplina di cui al Titolo I della parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. *“Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”*, che nulla a che vedere con il monitoraggio di idrocarburi non metanici (NMHC) e idrogeno solforato (H₂S) e l'individuazione di valori limite della concentrazione di tali inquinanti nell'aria ambiente.

Ciò non toglie che una conoscenza più approfondita di tali parametri potrà servire da supporto alla redazione di una norma regionale in materia di prevenzione e limitazione di emissioni odorigene in particolare dagli impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale per i quali le BAT Conclusions prevedono già BAT di riferimento per la riduzione di emissione di sostanze odorigene.

VI. QUANTO ALLE MISURE DI RISANAMENTO PREVISTE: ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DEI PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI, TRAVISAMENTO DI FATTI, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E INGIUSTIZIA MANIFESTA E CONTRADDITTORIETÀ E PER VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA MATTM 16/12/2015 N. 274. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO DI CUI ALL'ART.97 COST. E DI ECONOMICITÀ E NON AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 1 LEGGE N. 241/1990, ANCHE PER L'ASSENZA DI DISCIPLINA TRANSITORIA PER QUANTO CONCERNE I SOGGETTI TITOLARI DI AIA PIÙ RECENTE. VIOLAZIONE DEL D.LGS. N. 155/2010 E DEL D.LGS. 152/2006 SOTTO PLURIMI PROFILI. VIOLAZIONE DELL'ART.29 OCTIES D.LGS. N. 152/2006.

49

Per quanto riguarda l'individuazione delle misure sulla base dei criteri richiamati nell'art. 9 commi 1 e 2 si rinvia a punti precedenti e alle premesse. I dati dell'inventario come dimostrato precedentemente mostrano chiaramente la rilevanza in termini emissivi delle attività industriali soggette alle misure di piano (misure M2, M16, M17 e M18). Tali misure individuano valori limite e prescrizioni per l'esercizio per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e responsabili del maggior carico emissivo di NO₂, PM10 e COV conformemente a quanto disposto dall'art. 11 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 155/2010: *“1. I piani di cui agli articoli 9, 10 e 13 possono anche individuare, con le modalità e per le finalità dagli stessi previste:(omissis).....;*



d) valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio e criteri di localizzazione per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale che producono emissioni in atmosfera;...(omissis)....”.

In merito alle misure individuate nel Piano, queste si basano sui documenti di riferimento a livello comunitario per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), BREF Documents e BAT Conclusions richiamate in premessa (Allegato 18 e 19).

In particolare, relativamente alle misure richiamate nel ricorso si precisa che:

- La misura M2 nasce dal coordinato disposto dell'art. 11 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 155/2010, sopra richiamato, e degli artt. 29-*sexies* e 29-*octies* del D.Lgs. 152/2006. I valori limite di emissione fissati con la misura M2 sono conformi a quanto previsto dalla Decisione di esecuzione della Commissione del 9 ottobre 2014 sopra citata per gli impianti esistenti ed in particolare ai punti 1.5 (Conclusioni sulle BAT per le unità di cracking catalitico), 1.9 (Conclusioni sulle BAT per le unità di combustione) della suddetta Decisione. Tali limiti rientrano nel range delle BAT-AEL per gli impianti esistenti.

Tale misura è coerente con quanto disposto dall'art. 29-*sexies*, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che dispone *“fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente...(omissis)”*.

La scelta della tecnologia da applicare sulla base del BREF Document di riferimento (Allegato 19) proposta dal gestore per il raggiungimento dei suddetti valori limite così come la valutazione dei costi-benefici dovrà essere verificata dall'autorità competente nell'ambito della procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale già avviato dal MATTM con nota DVA.U.0003098 del 05/02/2019 a seguito della nota del Dipartimento Regionale dell'Ambiente prot. n. 5515 del 25/01/2019 oggetto del ricorso per motivi aggiunti presentato dal ricorrente in data 18/04/2019.



- Per quanto attiene la misura M16, l'imposizione di tale misura nasce dall'osservazione dei dati di monitoraggio delle stazioni ubicate nelle Aree Industriali, ed in particolare:
 - Dati di monitoraggio del benzene - par. 2.2.6 del Piano (Allegato 4). I dati di monitoraggio del benzene mostrano che, malgrado la concentrazione media annua del benzene in tali aree risulti inferiore al valore limite (pari a $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$) previsto nel D.Lgs. 155/2010, nelle stazioni che risentono delle emissioni da impianti industriali si osservano numerosi picchi delle concentrazioni medie orarie di benzene maggiori di $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$, concentrazione oraria massima registrata nelle stazioni da traffico. Il benzene (C_6H_6) è una sostanza altamente cancerogena per la quale l'OMS non ha stabilito alcuna soglia minima al di sotto della quale non esiste pericolo per la salute umana⁶. Il benzene è un inquinante primario le cui principali sorgenti di emissione in aria sono i veicoli alimentati a benzina (gas di scarico e vapori di automobili e ciclomotori), gli impianti di stoccaggio e distribuzione dei combustibili, i processi di combustione che utilizzano derivati dal petrolio e l'uso di solventi contenenti benzene.
 - Dati di monitoraggio dell'idrogeno solforato (H_2S) - par. 2.2.8 del Piano (Allegato 4). Le stazioni delle aree industriali sono dotate di analizzatori per il monitoraggio di parametri non normati, quali idrocarburi non metanici (NMHC) e idrogeno solforato (H_2S), presenti nell'aria ambiente di tale zona in concentrazioni maggiori rispetto ad altre zone non interessate da attività industriali. Tali inquinanti sono responsabili di disturbi olfattivi che le popolazioni di queste aree lamentano.

Il problema dei disturbi odorigeni generati dalle emissioni di composti dello zolfo, quali H_2S e mercaptani, e dalle emissioni di idrocarburi aromatici è evidenziato (par. 3.1.2.6) nel Bref Document di riferimento per gli impianti di raffinazione (Allegato 19). Nello stesso documento vengono descritte le tecniche di abbattimento di tali inquinanti e le modalità di monitoraggio.

⁶ Air Quality Guidelines for Europe, World Health Organization 2nd Edition 2000



L'interesse crescente verso l'impatto di tali sostanze ed il contenimento delle emissioni responsabili di disturbi olfattivi derivanti da attività industriali è dimostrato dalle ultime revisioni delle AIA nazionali dove sono stati imposti valori limite per l'H₂S e dall'introduzione nella parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'art. 272-bis, che al comma 1 dispone che la normativa regionale o le autorizzazioni possano prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni di sostanze odorigene fissando, tra gli altri, valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³).

- La misura M17 discende dalla necessità di individuare i responsabili di emissioni di sostanze con un forte impatto olfattivo spesso riconducibili ad emissioni diffuse e/o fugitive per tenere conto delle numerose segnalazioni provenienti dalla popolazione residente di episodi di disturbi olfattivi e poter attuare misure a breve termine di contenimento di tali emissioni. Tali sistemi non sono adottati per la valutazione della qualità dell'aria. La scelta dei sistemi perimetrali da installare sarà oggetto di valutazione da parte dell'autorità competente al riesame dell'AIA.
- La misura M18 attiene anch'essa a misure di contenimento di emissioni diffuse di COV e NMHC, sostanze responsabili non solo di disturbi olfattivi come più volte evidenziato nel Bref Document relativo alle raffinerie, ma anche pericolose per la salute umana.

La BAT 52 della Decisione della Commissione Europea del 09/10/2014 recita “*BAT 52. Per evitare o ridurre le emissioni di COV nell'atmosfera durante le operazioni di carico e scarico di composti di idrocarburi liquidi volatili, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche tra quelle riportate di seguito o una loro combinazione per ottenere una efficienza di recupero pari almeno al 95 %*”.

Come dichiarato dal ricorrente il pontile di Milazzo dispone già del presidio prescritto a conferma dell'applicabilità della misura contestata da ESSO e ISAB per i pontili dell'area di Siracusa-Priolo-Augusta.

- Per quanto concerne la misura M19, come già argomentato al sub. V, si precisa che tale misura attiene all'introduzione nella normativa regionale in materia di qualità dell'aria di valori limite per le concentrazioni medie orarie per il benzene, su tutto il territorio



regionale, e di valori limite per gli idrocarburi non metanici e l'idrogeno solforato nelle aree industriali. Tale misura discende dalla valutazione della qualità dell'aria riportata nel cap. 2 del Piano (Allegato 4) e ha la finalità di un maggior livello di tutela della salute umana su tutto il territorio regionale e nelle aree industriali dove maggiore è l'impatto di tali sostanze presenti nell'aria ambiente sulla qualità della vita della popolazione residente. Tale misura non costituisce una misura di limitazione delle emissioni dagli impianti industriali e non rientra nelle previsioni di cui all'art. 272-bis, afferente alla disciplina di cui al Titolo I della parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. *“Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”*, come erroneamente indicato dal ricorrente. Infine, quanto dichiarato dal ricorrente *“il Riesame AIA già contiene numerose previsioni e prescrizioni per limitare gli odori”* dimostra la necessità di attuare misure di controllo delle concentrazioni di tali sostanze responsabili di disturbi alla popolazione nell'aria ambiente.

- La misura M20 prevede che nelle procedure di autorizzazione integrata ambientale, sia in sede statale che regionale, per i nuovi impianti o per la modifica sostanziale degli impianti esistenti, sia effettuato uno studio per la valutazione degli scenari futuri della qualità dell'aria, usando una catena modellistica coerente con le previsioni d'impatto, che dimostri che le emissioni derivanti dalla realizzazione di tali progetti non comporti un peggioramento della qualità dell'aria rispetto a quanto valutato negli scenari di piano. Tale misura nasce dall'esigenza di garantire che non vengano realizzati installazioni industriali di grandi dimensioni (soggette ad AIA) caratterizzate da un carico emissivo tale da comportare un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- La misura M25 di aggiornamento dei Piani di azione a breve termine, già adottati con D.D.U.S. 05/09/2006, D.D.U.S. n° 07 del 14 giugno 2006 e con D.A. 13/02/1998 (*“Codici di Autoregolamentazione”*), nasce dall'esigenza di adottare dei Piani per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme, conformemente a quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 155/2010, che individuino interventi da attuare nelle Aree Industriali, nel breve termine qualora si verificino rischi di superamenti dei valori limite/obiettivo previsti dal suddetto



decreto. Le misure di Piano prevedono infatti, come contestato anche dalla Commissione Europea nel ricorso C-573/19 contro lo stato italiano per i superamenti dei valori limite per il biossido di azoto (NO₂), misure strutturali a medio e lungo termine e non misure di contrasto a breve termine. La Commissione Europea nel suddetto ricorso presentato alla Corte di Giustizia Europea il 05/08/2019 (Allegato 23) ha espresso sull'approccio metodologico del piano un giudizio positivo contestando semmai i tempi previsti per la sua piena attuazione prevista al 2027 *“si affronta per la prima volta seriamente il problema delle emissioni di NO₂, con una chiara distinzione delle fonti di produzione di biossido di azoto, distinte tra trasporti, responsabili del 67% delle emissioni totali e, per il resto, impianti di combustione di industrie dell'energia nonché impianti industriali tout court, i tempi previsti per il raggiungimento dei valori limite conformemente a quanto stabilito dalla direttiva a seguito delle misure previste dal piano non sono anteriori al 2027, e ciò sia per la zona IT1912 (agglomerato di Catania) sia per la zona IT1914 (aree industriali), ossia ben diciassette anni dopo il superamento dei valori limite previsti dalla direttiva.”*.

54

Infine si ricorda che un ulteriore ritardo all'avvio dell'attuazione delle misure di Piano, indispensabile per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente nelle aree dove sono stati registrati superamenti e su tutto il territorio regionale, comporterebbe un aggravarsi della posizione della Regione Siciliana rispetto agli obblighi discendenti dalla Direttiva 2008/50/CE che tra i suoi obiettivi (art. 1) prevede *“La presente direttiva istituisce misure volte a: 1) definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso; ..(omissis).....5) mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove sia buona, e migliorarla negli altri casi;..(omissis)..”*.

Gli obiettivi del Piano potranno essere raggiunti solo attraverso la riduzione delle pressioni più significative presenti sul territorio regionale che nelle Aree industriali sono certamente rappresentate dai grandi impianti industriali presenti.

Per tutto quanto sopra non si ritengono fondate e pertinenti le motivazioni avanzate dal ricorrente.



VII. VIOLAZIONE DELL'ART. 194 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UE E DELL'ART. 117 COST. IN MATERIA DI “*PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE NAZIONALE DELL'ENERGIA*”. VIOLAZIONE DELLA LEGGE N.35/2012 SU INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PETROLIFERI STRATEGICI. ECCESSO DI POTERE PER OMESSA CONSIDERAZIONE DEL CONSOLIDATO AFFIDAMENTO DELLA RAFFINERIA DI MILAZZO AL MANTENIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA SOTTO ULTERIORE PROFILO. VIOLAZIONE DELL'ART. 41 COST. E DEL PRINCIPIO DI BILANCIAMENTO TRA DIRITTI COSTITUZIONALI.

In riferimento alla circostanza secondo cui le misure del Piano determinerebbero un irragionevole sacrificio delle attività della raffineria con una presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 41 in materia di iniziativa economica privata - fermo restando l'approfondimento che l'Avvocatura dello Stato riterrà di rendere - preme specificare quanto segue.

L'art. 41 della Costituzione nello stabilire, al primo comma, che “L'iniziativa economica privata è libera”, specifica, al secondo comma, che la stessa “Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Pertanto, la Carta costituzionale riconosce la libertà dell'iniziativa economica privata ma ne detta dei limiti, al fine di contemperare l'interesse del singolo – che attiva l'iniziativa – con l'interesse predominante della collettività.

In coerenza con quanto sopra, si rileva che le disposizioni di cui al Piano non mirano all'interruzione delle attività economiche, in una logica di tipo restrittivo, ma mirano a promuovere iniziative economiche che si conciliano con interventi capaci di consentire la conservazione dell'ambiente, del paesaggio e della salute nella considerazione che l'art. 9, co. 2 della Costituzione pone la tutela del paesaggio tra i principi fondamentali della Carta, e che l'art. 32 qualifica la salute come diritto fondamentale dell'individuo.

Conclusivamente si ritiene di avere ampiamente dedotto, sia in fatto che in diritto, rispetto ad ogni punto esplicitato nel ricorso, sulla correttezza delle procedure sottese all'approvazione del Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia di cui al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE



avvenuta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18/07/2018 e, per l'effetto, sulla legittimità del piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia adottato e dei successivi atti posti in essere dalle Amministrazioni competenti per la sua attuazione.

Il Funzionario Direttivo
Isabella Ferrara

Il Dirigente del Servizio 2 - DRA
Rosario Lazzaro

Il Direttore della ST2 - ARPA Sicilia
Anna Abita
